

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

---

800<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi della vice presidente SALVATO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-X

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-35

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 37-54



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

## PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione . . . . . 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . 2

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni

(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano

(743) LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(783) MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita

(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano

(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani

(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni

(2963) DIANA Lino ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita

(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri):

MASULLO (DS) . . . . .Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFPN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

GIARETTA (PPI) . . . . .	Pag. 7	<b>GOVERNO</b>	
FIORILLO (Misto) . . . . .	11	Trasmissione di documenti . . . . .	Pag. 37
* LUBRANO DI RICCO (Verdi) . . . . .	13	Deferimento a Commissioni permanenti di ri-	
DEBENEDETTI (DS) . . . . .	14	chieste di parere su documenti . . . . .	37
BRUNO GANERI (DS) . . . . .	19, 20	<b>REGIONI</b>	
DE ANNA (FI) . . . . .	24	Trasmissione di relazioni . . . . .	38
BESOSTRI (DS) . . . . .	27	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-</b>	
CALLEGARO (CCD) . . . . .	32, 33, 34	<b>ROGAZIONI</b>	
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>		Annunzio . . . . .	35
PRESIDENTE . . . . .	34	Mozioni . . . . .	38
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA</b>		Interpellanze . . . . .	40
<b>DI VENERDÌ 17 MARZO 2000</b> . . . . .	35	Interrogazioni . . . . .	41
<b>ALLEGATO B</b>		<b>RETTIFICHE</b> . . . . .	54
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
Annunzio di presentazione . . . . .	37		
Approvazione da parte di Commissioni per-			
manenti . . . . .	37		

---

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 16,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

### Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento si riunirà in seduta comune il 22 marzo, alle ore 16,30, per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(217) SALVATO.** – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

**(546) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(742) LAVAGNINI.** – *Norme a tutela dell’embrione umano*

**(743) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(783) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Introduzione dell’articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

**(1154) BUCCIARELLI ed altri.** – *Modifiche all’articolo 235 e all’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(1570) PERUZZOTTI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(2067) TOMASSINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(2210) FOLLONI ed altri.** – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano*

**(2350) SERENA.** – *Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani*

**(2433) ASCIUTTI ed altri.** – *Tutela degli embrioni*

**(2963) DIANA Lino ed altri.** – *Fecondazione medicalmente assistita*

**(3276) SERENA.** – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

**(3381) DI ORIO ed altri.** – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

**(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri.** – *Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita*

**(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 15 marzo è proseguita la discussione generale.

MASULLO (*DS*). Il legislatore è posto di fronte ad un problema che non è solo di carattere politico, ma che ha natura più profondamente esistenziale. Esso deriva dall'ingresso nella storia dell'umanità di un elemento nuovo, la scienza con i suoi risvolti tecnologici, accanto ai due che ne hanno costituito finora i protagonisti impersonali, cioè la libertà naturale dell'uomo e l'insieme di limiti posti a quest'ultima, in nome della convivenza sociale, dal diritto. Questa novità rende impossibile rifugiarsi nel dogmatismo e crea nel rapporto dell'uomo con la propria coscienza difficoltà che si evidenziano anche nel testo in esame, che andrebbe liberato in particolare da due paradossi che ne caratterizzano il contenuto. Il primo è che la legge si pone come obiettivo di tutelare un terzo soggetto che altro non è che un progetto, individuando un diritto soggettivo senza che esista il soggetto cui imputare questo diritto; il secondo è che si pretende di regolare con la logica della normazione statale la libertà del desiderio, che è l'essenza dell'uomo e della donna, la proiezione della loro responsabilità nel futuro. Invece di porre dei limiti a questa libertà, il legislatore dovrebbe porre le condizioni per assicurare a chi nascerà quantomeno la dignità della vita. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Moro, Fiorillo e Terracini. Congratulazioni*).

GIARETTA (*PPI*). La pacatezza del dibattito ha consentito di individuare un'ampia convergenza su larga parte del provvedimento. I Popolari intendono salvaguardare questo nucleo condiviso che trova soluzioni di equilibrio tra la necessità di affermare dei principi e quella di salvaguardare le scelte personali, specie quando investono i drammi e le speranze di tante coppie. I punti di dissenso ruotano in particolare sull'esistenza di un diritto assoluto alla maternità ed alla paternità: questo problema va osservato tenendo conto che tutti i comportamenti sociali sono regolati in base al principio della tutela degli interessi della parte più debole, che in questo caso è il nascituro. Per tali motivi i Popolari ritengono di dover difendere il testo licenziato dalla Camera, non per imporre la propria visione religiosa – poiché questa tendenza è estranea alla storia del cattolicesimo popolare – quanto perché quel testo, anche se criticabile in taluni passaggi, adempie efficacemente alla funzione di anticipare il futuro, di individuare i principi nei quali incanalare il progresso scientifico per impedire che esso abbia, in nome di meri interessi economici, effetti aberranti nei confronti della libertà dei cittadini e dei diritti dei più deboli. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore De Anna. Congratulazioni*).

FIORILLO (*Misto*). È inevitabile che permangano dubbi ed incertezze, data l'oggettiva difficoltà di legiferare su materie concernenti il rapporto con la scienza e la tecnologia. È stata grave finora la mancanza di una normativa giuridica sulla materia, che comunque non può essere esaustiva, dovendo necessariamente rinviare ad un regolamento o ad un atto governativo per l'attuazione specifica. Il disegno di legge giustamente consente la fecondazione medicalmente assistita per le coppie coniugate o conviventi, limitando così gli effetti delle forzature patologiche della na-

tura, mentre sarà forse necessario quanto prima giungere anche ad una definizione del concetto di età potenzialmente fertile. Esprime poi personale perplessità sulle pratiche di fecondazione eterologa, anche se il loro divieto rischia di alimentare il ricorso a strutture situate all'estero. Il tema della tutela giuridica dell'embrione è invece già risolto dall'ordinamento vigente, che prevede per il riconoscimento della personalità giuridica il requisito della nascita. (*Applausi dal Gruppo DS*).

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Sono condivisibili i rilievi avanzati dalla 1ª e dalla 2ª Commissione permanente sull'articolo 12 del testo in esame; è infatti criticabile che per i due diversi reati previsti sia immaginata la stessa pena pecuniaria mentre è decisamente eccessiva la pena detentiva nel caso del reato concernente la clonazione di esseri umani. Quanto alla pena accessoria dell'interdizione, temporanea o permanente, dai pubblici uffici, sarebbe più opportuno prevedere la radiazione con effetto immediato dalla professione.

DEBENEDETTI (*DS*). Quello in esame è un testo illiberale e discriminatorio, che viola l'autonomia di scelta individuale dei singoli, nonché l'autonomia professionale dei medici, ed incide su diritti costituzionalmente riconosciuti. Una legge liberale non valorizza infatti principi etici, anche se di maggioranza o frutto di compromessi. Si vuole impedire la fecondazione eterologa sulla base di antiche ideologie che preferiscono il vincolo del matrimonio al riconoscimento del diritto individuale alla procreazione, anche delle donne sole e degli omosessuali. L'adottabilità degli embrioni favorisce poi la possibilità di maternità surrogata, mentre appare fortemente compresso l'ambito decisionale della donna, della quale si ipotizza anche una concreta violazione dell'intimità sessuale personale, a favore della coppia. Resterà peraltro da affrontare a livello di modifica del codice civile il problema del disconoscimento della paternità. (*Applausi delle senatrici Salvato e Bruno Ganeri*).

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

BRUNO GANERI (*DS*). Il disegno di legge tenta impossibili mediazioni etiche, favorendo un'impostazione non oggettiva, che viola i diritti delle donne e degli uomini nel campo dell'affettività e del rapporto tra i sessi, prefigurando anche un abuso di autorità nel voler individuare le modalità corrette di convivenza e di genitorialità. Si vuole costruire una legge di regolamentazione dei comportamenti che ci allontanerebbe dall'Europa, anziché un provvedimento «leggero» volto a tutelare la sicurezza e la salute dei soggetti interessati e a trovare soluzione ai casi di sterilità, rinviando poi ad atti regolamentari e alle competenze mediche

per l'applicazione pratica. Appaiono preoccupanti i collegamenti da alcuni intravisti con le leggi sull'aborto, sull'adozione e sull'istituzione dei consultori. La maternità surrogata potrebbe invece individuarsi, nei casi estremi, come massimo atto d'amore tra donne della stessa famiglia. Sembra profilarsi una volontà di esercitare un controllo sui corpi delle donne, le quali invece chiedono la tutela del diritto a scegliere sulla procreazione, attraverso l'eliminazione di un proibizionismo che potrebbe favorire i viaggi all'estero o turpi commerci. Infine, le argomentazioni utilizzate nella discussione del provvedimento si configurano come preoccupante premessa per la discussione di altri importantissimi temi in materia di bioetica e di biomedicina, su cui ci si dovrà quanto prima confrontare. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Russo Spina e Fiorillo. Congratulazioni*).

DE ANNA (*FI*). Per valutare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, frutto di un accordo trasversale intervenuto tra forze di entrambi gli schieramenti parlamentari dopo ben tre anni di dibattito parlamentare, bisogna considerare che esso si ispira non ad una concezione confessionale, bensì al principio costituzionale della tutela dell'identità biologica degli individui. Occorre pertanto valutare sia i complessi risultati scientifici delle moderne tecniche di procreazione assistita, sia le implicazioni medico-legali – a partire dal riconoscimento dei diritti dell'embrione e dalla valutazione della possibile conflittualità nel caso di coinvolgimento di una pluralità di persone nel concepimento – ma soprattutto tenere presente i convincimenti etici personali e collettivi.

BESOSTRI (*DS*). È necessario meditare ulteriormente su un provvedimento che non suscita piena soddisfazione in nessuna forza politica: personalmente, non condivide l'opinione che una normativa imperfetta sia da preferire all'assenza di una regolamentazione, soprattutto per materie che attengono a convincimenti personali, su cui la legge dovrebbe intervenire nella misura minima possibile. Sarebbe opportuno conformarsi maggiormente alla regolamentazione degli altri Stati europei, anche per evitare disparità di trattamento in caso di diversa cittadinanza dei genitori o di ricorso alle strutture sanitarie estere. Suscita poi particolare perplessità la formulazione del comma 2 dell'articolo 12, che non chiarisce se deve essere punito il tentativo o la realizzazione della clonazione umana e, soprattutto, se debba riconoscersi personalità giuridica all'eventuale frutto dell'esperimento, al pari dell'embrione. Infine, l'articolato fa sorgere qualche dubbio in ordine alla tutela della segretezza nella trasmissione degli elenchi nominativi e soprattutto alla possibilità dell'adozione dell'embrione, che mal si concilia con il divieto della fecondazione eterologa. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CALLEGARO (*CCD*). È improrogabile porre termine all'attuale stato di carenza normativa in materia di procreazione medicalmente assistita, che ha instaurato, in nome della libertà individuale, una mentalità permis-

siva e prassi distorsive, con la pretesa per di più del consenso dello Stato e della predisposizione di strutture sanitarie. La Corte costituzionale, con sentenza del 1994 ha parlato espressamente del diritto alla vita del concepito, e chi è titolare di un diritto è giuridicamente una persona. Il Comitato nazionale di bioetica ha dichiarato che l'embrione, fin dalla sua formazione, ha natura di individuo umano. Alla luce di queste considerazioni, occorre tornare al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, non solo perché è frutto dell'incontro tra modi di pensare diversi, che hanno trovato elementi di comunanza nell'ambito della tradizione culturale italiana, ma soprattutto perché si pone dall'angolo visuale più corretto, quello dell'individuo che sta per nascere, la cui vita va protetta fin dal momento del concepimento. (*Applausi dal Gruppo CCD e dei senatori Zilio e Nava. Congratulazioni*).

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poiché i Presidenti dei Gruppi parlamentari dell'opposizione non hanno indicato gli argomenti da discutere, come previsto dal calendario, nelle sedute di martedì 21 marzo, nelle more delle decisioni che verranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia a quelle sedute il seguito della discussione dei disegni di legge sulla fecondazione assistita.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 17 marzo. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 18,53.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barbieri, Bergonzi, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cecchi Gori, Cortiana, De Martino Francesco, Di Orio, Donise, Duva, Fumagalli Carulli, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Montagnino, Palumbo, Papini, Piloni, Polidoro, Squarcialupi, Tapparo, Taviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Lauricella, Martelli e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, Cozzolino, Iuliano, Lubrano di Ricco, Manfredi, Moro, Napoli Roberto, per sopralluogo in Campania nelle aree colpite da frane.

### Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 22 marzo 2000, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura».

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** - *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(217) SALVATO.** - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

**(546) PEDRIZZI ed altri.** - *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(742) LAVAGNINI.** - *Norme a tutela dell'embrione umano*

**(743) LAVAGNINI ed altri.** - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(783) MAZZUCA POGGIOLINI.** - *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

**(1154) BUCCIARELLI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(1570) PERUZZOTTI ed altri.** - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(2067) TOMASSINI ed altri.** - *Norme in materia di procreazione assistita*

**(2210) FOLLONI ed altri.** - *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

**(2350) SERENA.** - *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

**(2433) ASCIUTTI ed altri.** - *Tutela degli embrioni*

**(2963) DIANA Lino ed altri.** - *Fecondazione medicalmente assistita*

**(3276) SERENA.** - *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

**(3381) DI ORIO ed altri.** - *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

**(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita**

**(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381 e 3891, e del disegno di legge n. 4048, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale, che è proseguita nel corso della seduta antimeridiana di ieri.

È iscritto a parlare il senatore Masullo. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola e, rivolgendomi a lei e ai colleghi presenti, vorrei innanzitutto confessare di provare un'emozione, che credo parecchi di voi abbiano provato se, sedendo in un banco alto, si sono ricordati di quando, fanciulli, sognavano di essere come falchi sospesi sul vuoto. Ciò non toglie il merito dei colleghi presenti, ma rappresenta un aspetto, non so se colorito in modo brillante o meno, della vita del parlamentare.

Il problema che mi sono proposto di trattare oggi a dire il vero non è soltanto di carattere politico, nel senso generico della parola, ma di carattere più profondamente esistenziale. Ed è proprio questo aspetto che mi spinge, dati i miei gusti e i miei interessi personali, a prendere la parola e a confidarvi qualche mia personale riflessione.

Innanzitutto, dobbiamo dire che l'enorme massa dei condizionamenti ideologici – e di spesso inconsapevoli interessi di gruppo, di corporazione, di ceto – che si sommuove e si scarica nello spazio di gioco delle scelte normative, su materie di grande coinvolgimento di ciascuno di noi, nel lavoro legislativo deve essere districata, ridotta, per così dire spurgata.

Ora, non possiamo fare a meno di constatare che nella storia dell'umanità vi sono stati due grandi protagonisti collettivi, impersonali: la libertà naturale di ciascun individuo e il potere del diritto di segnare a questa libertà alcuni limiti, alcuni vincoli, alcuni confini, alcuni elementi di freno e di disciplina di varia forza.

Ora, nella situazione che genericamente definiamo – anche se a me non piace questo termine – postmoderna, ci tocca vedere sulla scena della storia un terzo personaggio: la scienza, con i suoi risvolti tecnologici; sicché oggi non c'è più soltanto la libertà del singolo, né soltanto il potere del diritto, comunque configurato nelle varie forme d'organizzazione del-

l'umanità civile, ma c'è anche la sorpresa che in questo drammatico scenario introduce la scienza con il suo potere.

Proprio lo sviluppo tecnologico della scienza biologica suscita una situazione inedita, che credo anche alcuni colleghi abbiano in vario modo richiamato, ed è che il rapporto di ciascuno con la propria esistenza non è più dogmaticamente e – direi – comodamente semplificato dall'esistenza delle cosiddette regole di costume o dalle cosiddette norme dell'ordinamento, sicché fare i conti con la propria coscienza è abbastanza facile: tale rapporto viene, invece, piuttosto criticamente complicato nella problematicità soggettiva. Oggi non è più possibile rifugiarsi nelle regole certe, nelle norme dogmatiche, nell'indicazione di termini precisi da osservare o da ignorare; oggi tutto è in gioco, soprattutto nelle materie di fondo, fino all'estremo, e ciascuno di noi deve fare i conti con la propria coscienza in un modo molto meno comodo di quanto non dovesse fare un tempo.

Il disegno di legge di fronte al quale ci troviamo porta impressi nelle sue varie articolazioni i segni di queste difficoltà e ne manifesta le conseguenze, talvolta anche aberranti.

Per fare un esempio semplicissimo, basti considerare che nel disegno di legge la tecnica della fecondazione artificiale è considerata ammissibile e lecita soltanto in caso di sua funzione terapeutica (mi riferisco all'articolo 4). Dato che ciò è dichiarato e quindi va preso come valido, come si può ammettere quanto viceversa indica l'articolo 15, ossia la possibilità di un'obiezione di coscienza? Se una terapia è tale ogni medico è impegnato, non soltanto dalle leggi attuali, ma anche dal vecchio giuramento di Ippocrate, a prestare il suo soccorso.

Già questo esempio mostra una crepa nella logica del disegno di legge, dovuta probabilmente non tanto alla cattiva volontà o alla distrazione di chi lo ha redatto, quanto piuttosto all'oggettiva difficoltà della situazione.

Credo che una legge in questa materia debba soprattutto evitare che la tecnologia scientifica si trasformi da sussidio della vita in strumento di speculazione economica, perché questo credo sia lo spettro più pericoloso che si profila sullo sfondo del problema in esame.

Detto questo, vorrei richiamare all'attenzione della Presidenza e dei colleghi due paradossi che caratterizzano il disegno di legge, secondo me in modo particolarmente significativo.

Il primo paradosso sta nel fatto che la materia di cui trattiamo impone che una proposta di legge affronti la tutela del terzo, di colui, cioè, che non è né l'uomo né la donna che fanno la scelta di ricorrere alla tecnica della fecondazione assistita, ma è il fantasma che viene a turbare l'apparente tranquillità dei due soggetti.

Ed è proprio su questo punto che il disegno di legge è particolarmente equivoco, perché nell'articolo 1, comma 1, si proclama come *intentio iuris* la necessità di assicurare «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito». In questo modo si esibisce un vistoso pasticcio concettuale.

Lo *status* del concepito propriamente detto è definito nel contesto delle norme che ad esso si riferiscono nell'ordinamento italiano e, in particolare, nel codice civile; qui sono determinati positività e limiti del trattamento giuridico del concepito.

In effetti, il concepito ha una sua esistenza di fatto, biologica, che non è certamente qualificata come esistenza di persona, semmai di semplice potenzialità alla vita della persona, quando, se avverrà, finalmente sarà nato. Ma in questo disegno di legge ciò di cui ci si occupa veramente non è il concepito.

Nel momento in cui l'uomo e la donna decidono di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita, nel momento cioè in cui la decisione umana mette in moto la realtà di un processo, il terzo soggetto, il figlio non c'è, neppure potenzialmente. Potenziale è la gallina nell'uovo, secondo Aristotele, ma dove non vi è neppure l'uovo non si può parlare, in senso stretto, di potenzialità. Qui, semmai, vi è solo il fantasma di un desiderio, un sogno, un progetto; non vi è dunque qualcosa di potenziale, ma solo di eventuale.

Ora, come si può parlare in senso positivo e tecnico di diritto, come recita l'articolo 1? A quale realtà personale tale diritto è imputabile? Come si può concepire un diritto soggettivo senza il soggetto cui tale diritto apparterebbe?

Ciò a cui, sia pure equivocamente, la legge non può non riferirsi, non ha nulla a che fare col concetto di concepito o con il concetto di diritto soggettivo. Qui non si tratta di invocare il diritto positivo e tecnicamente strutturato per difendere un soggetto esistente dal dolore e dall'infelicità provocati dal comportamento illecito di altri; si tratta, piuttosto, di evitare che la decisione di utilizzare il potere di una tecnica produca, essa, un soggetto prima non esistente, condannando tale soggetto ad un dolore e ad un'infelicità non necessari.

Quindi, il problema non è quello del concepito da tutelare con un diritto nel senso stretto della parola, semmai è quello di una serie di attenzioni, di una serie di strumenti di vario genere che, non tanto i singoli, quanto la società ha il dovere di mettere in opera affinché chi nascerà lo faccia in una condizione che gli assicuri quanto meno la dignità della vita.

Ma un secondo paradosso caratterizza questo atto legislativo: si regola con la logica giuridica istituzionale, cioè con la logica della normazione statale, il più profondo e irriducibile affetto del mondo: il desiderio. Il desiderio dell'essere umano, che non è solo dell'uomo nel senso comune e volgare della parola, cioè del maschio, ma è anche (e vorrei dire in modo prevalente) della donna. La ragione certamente deve dare forma civile al desiderio, ma non si può arrogare il diritto di sostituirlo: non ne avrebbe neppure la capacità materiale.

Si potrebbe maliziosamente dire che la stessa espressione che qualche collega molto acutamente ha censurato, di «adulti maggiorenni», considerata giustamente pleonastica, riveli l'inconscio avvertimento del fatto che non basta essere maggiorenni giuridicamente, bisogna esserlo moralmente

come già in epoca illuministica Kant, per esempio, avvertiva, quando alla domanda «che cos'è l'illuminismo» rispondeva «realizzare l'autonomia del soggetto», vale a dire la capacità di disciplinarsi e di obbedire ai principi della ragione, senza per questo acriticamente sottomettersi ai comandi o ai suggerimenti di altri.

Quindi, forse, quando nel testo del provvedimento si usa l'espressione «adulti maggiorenni», senza volerlo si intende adulti che abbiano maturato dentro di sé la maggiore età morale, il che, a dire il vero, nella nostra società non è molto diffuso.

Bisogna allora dire che il desiderio (questo credo non si possa non riconoscerlo) è l'essenza dell'uomo, così come esso si trova ad essere oggi nello stato evolutivo in cui si trova. Solo l'essere umano desidera; l'animale «bruto», non umano, brama, non desidera, perché la brama è l'impulso a impossessarsi della preda, ad acquisire lo strumento del soddisfacimento del proprio bisogno e non è questo il desiderio. Il desiderio che caratterizza l'uomo è quello dell'altro, in quanto esso medesimo soggetto e in quanto soggetto dell'altro come desiderante. Quando io desidero l'altro, non lo faccio per consumarlo, per strumentalizzarlo alla mia brama: lo desidero perché trovo la gioia e il fondamento del mio esistere nell'essere desiderato dall'altro. Il vero amante non desidera puramente e semplicemente l'altro, ma che l'altro, sia pur lontano e quindi non nella possibilità di soddisfarne la brama sensuale, tuttavia pensi a lui e lo desideri come essere umano.

Ed allora ecco che ci troviamo di fronte a questo tema del desiderio: il desiderio esercitato dall'adulto moralmente maggiorenne che, appunto, non consiste nel bramare l'altro, come or ora ho accennato.

La novità del nostro tempo è che finalmente si riconosce non soltanto all'essere umano maschio, ma anche all'essere umano femmina il diritto di desiderare e di manifestare il proprio desiderio, che non è soltanto il desiderio del rapporto sessuale: è il desiderio del figlio, è il desiderio di accrescere la fecondità morale della società in cui si vive, è il desiderio – appunto – di essere desiderati come condizione del progresso comune; è quel desiderio che non contrasta con la libertà, ma ne costituisce – viceversa – l'esaltazione.

Può la libertà del desiderio infrangere la legittima difesa del terzo innocente? Certo, questa postmodernità nella quale ci troviamo a vivere è caratterizzata da una sempre più diffusa e sicura (adopero il termine «sicura» nel senso etimologico del *sine cura*, senza preoccupazione, disinvoltamente) anomia, che non è soltanto la crescente indifferenza individuale per le regole e per le stesse norme, ma è l'affievolirsi del potere della legge istituzionale nel dirimere gli oggettivi conflitti sociali e interpersonali, per lasciare sempre maggiore spazio al negoziato tra i soggetti interessati.

Ora tutto ciò significa forse che ci si scrolla di dosso la tradizionale responsabilità verso ciò che è statuito e scritto, punto di arrivo di volontà che si sono realizzate prima di noi?

Ma il fatto che venga meno la sentita e diffusa responsabilità verso la norma, cioè verso la volontà passata, verso ciò che sta alle nostre spalle, non significa che nella profondità della coscienza umana venga meno qualsiasi responsabilità. Se la responsabilità verso il passato non solo non è più sentita, ma forse non vi è neppure alcuna necessità che sopravviva, una responsabilità non può estinguersi senza che si estingua l'umanità stessa dell'uomo che – come ho detto – consiste nel desiderio dell'altro desiderato.

Ora, desiderare è aprirsi a noi nel futuro, come spazio del nostro desiderio. È verso il futuro che non possiamo non sentirci responsabili; responsabili del destino del nostro desiderio, responsabili verso quelli che verranno dopo di noi e vivranno degnamente per merito nostro o che, per colpa nostra, vivranno nell'infelicità o saranno destinati alla tragedia di una morte collettiva.

L'uomo e la donna – e non solo essi, ma la società tutta nella sua cultura e nelle sue istituzioni di cui l'uomo e la donna individui sono solidalmente e inseparabilmente partecipi – non possono non volere, al di là delle formule equivoche delle leggi che, contro le resistenze della natura e grazie alle tecnologie, altri esista; ma nel suo esistere esso ci chiama alla responsabilità che la sua esistenza sia una esistenza creativa e non di mortificazione. Allora, di fronte a questo ci sentiamo impegnati ad assicurare le condizioni per una vita personale degna di essere vissuta. Ecco perché penso che questo disegno di legge vada liberato dalle equivoche espressioni riduttive dell'articolo 1 in cui tutto si riduce alla tutela giuridica di un embrione, cioè di qualche cosa che non c'è, non soltanto perché l'embrione non è ancora persona, ma – eliminiamo gli equivoci – perché nel momento della decisione di adire la tecnica della fecondazione assistita non esiste neppure l'embrione e noi, con questa decisione, possiamo compromettere il futuro.

Questa decisione, allora, è espressione della libertà dei singoli, ma impone alla società intera la responsabilità di provvedere, nel contesto dialettico di tutti i processi e i movimenti della costruzione della vita sociale, a far sì che l'orizzonte e le condizioni di questo futuro, che noi abbiamo chiamato, evocato, e che come tale ci appella con la sua voce (anche se non fisicamente esistente) siano degni dei nostri sogni, della nostra volontà di felicità e, soprattutto, della nostra volontà di libertà creativa. (*Applausi dal Gruppo DS, e dei senatori Moro, Fiorillo e Terracini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA. Signor Presidente, mi sembra che gli interventi dei senatori Monticone, Zilio e Rescaglio abbiano offerto pienezza di argomentazione e di esplicazione della posizione politica del Gruppo del Partito Popolare Italiano sulla necessità di una legge e sull'opportunità che il Senato possa rapidamente approvare il testo che c'è stato consegnato dalla Camera. Vorrei aggiungere solo due argomentazioni.

La prima, riguarda un fatto che rischia di essere messo in ombra nel dibattito che si sta sviluppando in questi giorni. Un dibattito, per la verità, in quasi tutti gli interventi molto civile e molto attento a motivare la pur esistente diversità di posizione, però in una pacatezza di tono che credo sia opportuna anche in questa materia.

Ognuno tende ad argomentare il perché delle differenze di valutazioni che esistono. Penso sia importante sottolineare anche che, pur permanendo una radicale talora diversità di opinioni su alcuni punti, vi è anche una larga parte condivisa della legge. Dobbiamo evitare che la legittima necessità di individuare dei punti che fanno riferimento a visioni diverse ci faccia dimenticare che pure esiste una larga parte della legge che è nata dal consenso convinto di molti e che contiene dei principi essenziali. Il limite alle manipolazioni genetiche, una barriera contro i rischi della mercificazione in una materia così delicata, l'esistenza di controlli puntuali, il diritto del nascituro ad avere ambedue i genitori, sono punti importanti su cui non vi è stata distinzione. Dunque, questo dibattito e queste votazioni, che si preannunciano difficili, complesse, non prive di contrapposizioni, devono però salvaguardare anche questo nucleo importante.

Sappiamo di trovarci di fronte ad una materia delicata, in cui il dovere della politica è di trovare un equilibrio tra la necessità di affermare una fermezza nella difesa di alcuni fondamentali principi costituzionali e l'equilibrio rispetto alla necessità di salvaguardare la libertà delle scelte individuali. Si tratta di un equilibrio difficile in una materia che ha implicazioni sul piano generale dell'etica e si misura con attese, dolori, aspettative di famiglie, di persone concrete, che spesso vivono autentici drammi familiari.

Voglio qui ripetere quanto scriveva qualche giorno fa un acuto osservatore su queste problematiche: «Non vorremmo mai essere scambiati per quelli che fanno passare i principi come un rullo compressore sopra il cuore degli uomini, i loro giusti desideri, il loro dolore. I principi chiedono osservanza, gli uomini hanno bisogno d'amore. Il desiderio di avere un figlio per una coppia di coniugi aperti alla vita e che soffre di problemi di fertilità è un desiderio umanissimo e chi, come noi, intende la vita come dono che viene dall'Autore della vita e chiama procreazione in senso autentico l'amore coniugale fecondo ha una ragione in più per desiderare che il sogno della nuova vita si avveri, per augurarlo e per aiutarlo».

Siamo consapevoli che i principi a cui ci ispiriamo vogliono sempre tenere congiunti questi due aspetti e sappiamo che nella dottrina sociale della Chiesa ci sono richieste impegnative per orientarsi sui due limiti estremi e fondamentali della vita dell'uomo, i momenti della nascita e della morte, e che in questi due momenti dobbiamo aver presente l'esigenza che il diritto positivo abbia sempre dinanzi la pienezza dei diritti e della dignità dell'uomo.

Vorremmo sommessamente aggiungere – anche a chi ci accompagna da diversi fronti politici in questa battaglia per l'approvazione della legge – che la dottrina sociale della Chiesa va tenuta presente sempre, quando si

parla di nascita, di morte, ma anche su tutte le questioni impegnative che si presentano nella vita dell'uomo tra la nascita e la morte.

Quindi, i grandi temi dei diritti dell'uomo, della giustizia sociale, dei diritti di cittadinanza, del dovere della solidarietà non sono da mettere tra parentesi; non ci si può ricordare della dottrina sociale della Chiesa solo su alcuni aspetti della vita umana.

Penso che, nella discussione che si è svolta in Commissione e nelle prime argomentazioni offerte al dibattito dell'Aula, al di là dei tecnicismi e degli aspetti particolari sia emerso con chiarezza che tutto il dissenso e la diversità di opinioni ruotano attorno ad un punto essenziale: esiste un diritto alla paternità e alla maternità, e questo diritto è assoluto? Se la risposta è affermativa, non ci sarebbe materia per alcune delle previsioni di questo disegno di legge, ma se è negativa, se consideriamo che i diritti del padre e della madre vanno affiancati alla valutazione dei diritti del nascituro, è chiaro che i primi vanno esercitati entro alcuni limiti.

Vorrei far riflettere veramente i colleghi senatori dell'area riformista, del centro-sinistra, che so sensibili ad una visione dei rapporti sociali, che hanno ben presente il tema dei diritti individuali ma anche quello dei diritti dell'inclusione sociale: rendiamoci conto che se si afferma che in questa materia non c'è un dovere dello Stato di orientare e di mettere dei limiti ai comportamenti individuali, se si porta alle estreme conseguenze questo principio, tutta la I Parte della Costituzione è destituita di ogni fondamento.

Quale giustificazione c'è ad evitare che i rapporti sociali siano regolamentati solo dal libero incontro tra le parti e gli interessi sociali, se non il fatto di affermare che non tutti i comportamenti individuali sono legittimi, che essi quindi hanno bisogno di una regola che faccia riferimento alla difesa dei diritti della parte più debole e di un equilibrio che non può essere affidato al libero arbitrio delle parti, una regola generale che - appunto - introduca il principio della tutela degli interessi?

Questo è il punto fondamentale, e su di esso indubbiamente c'è una diversità di opinioni. Mi rivolgo ai colleghi Verdi, che hanno fatto battaglie importanti, da noi sostenute, sulla materia della clonazione e sui rischi che i nuovi poteri della scienza biologica affidano all'iniziativa dell'uomo e agli interessi di carattere economico: come possiamo pensare di porre un limite al potere della scienza in questa delicata materia, se non fissiamo dei principi e delle regole? Quale barriera potremo porre alla clonazione dell'uomo, se affermiamo che ognuno può essere libero in questa materia, senza regole generali che tengono conto degli interessi in gioco? E se, rispetto alla fecondazione eterologa, si ritiene che il metodo della clonazione soddisfa di più le proprie esigenze e aspettative, quale regola riusciremo a porre?

Sono conseguenze veramente pericolose; né mi convincono le argomentazioni secondo le quali, poiché in molti Paesi esistono regole più liberali, noi introduciamo un argine molto fragile. Certo, è vero, l'argine sarà fragile ma ciò non rende non legittima la sua presenza.

Siamo intervenuti in tante materie importanti, come quelle della lotta allo sfruttamento del lavoro minorile, al turismo sessuale o, contro la pena di morte, in virtù di un principio di ingerenza che ci fa capire che dobbiamo, pur con gli strumenti imperfetti del diritto, contrastare questi fenomeni di omogeneizzazione a livello planetario, che sono guidati solo dagli interessi forti dell'economia. Ben vengano legislazioni in grado di dimostrare che è possibile affrontare in modo diverso queste argomentazioni.

Onorevoli colleghi, noi Popolari ci batteremo in quest'Aula, come abbiamo fatto in Commissione, perché sia possibile arrivare rapidamente all'approvazione di questa legge. Ci batteremo con quella convinzione che non vuole mai lo scontro frontale, che consente di pervenire al risultato, con la disponibilità, anche nel lavoro dell'Aula, a trovare le forme più opportune per discutere e giungere rapidamente ad una conclusione. Non ci interessa la conclusione un giorno prima: ci interessa un esito che sia frutto di un dibattito forte.

Certo, sosterremo in questa discussione una linea molto precisa: riteniamo di dover difendere il testo licenziato dalla Camera, pur non essendo privo di limiti o di aspetti che non condividiamo (mi riferisco alla questione delle coppie di fatto, ma soprattutto ad alcune soluzioni tecniche che possono apparire non del tutto convincenti); ma pensiamo che a questo punto la cosa più urgente sia arrivare all'approvazione definitiva del provvedimento.

Mi dispiace, ma devo dire che in questo nostro atteggiamento hanno pesato non poco le dichiarazioni, che non ho condiviso e che ho ritenuto gravemente sbagliate, del segretario dei DS, il quale, all'atto dell'approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera, ha affermato: mai questa legge.

Noi non abbiamo questa cultura; abbiamo accettato le regole della democrazia fino in fondo, anche quando il Parlamento ha approvato testi di legge in materie molto delicate che erano distanti dalle nostre visioni. Mi auguro che questa possa essere una buona legge, ma accetteremo comunque i risultati del lavoro parlamentare.

In conclusione, vorrei solo dire ai colleghi che sono intervenuti su tale punto che questa nostra posizione non è figlia di una concezione, per così dire, clericale, che tenda ad imporre i portati di una particolare visione religiosa a tutti gli italiani; questo atteggiamento è veramente estraneo alla grande tradizione dei cattolici popolari, che noi ci onoriamo di avere come riferimento e che cerchiamo, sia pure indegnamente, di rappresentare. Nella storia del nostro Paese, i cattolici popolari hanno sempre saputo distinguere le esigenze che derivano da una particolare visione dai doveri di rispondere alle regole generali della vita statale. È una distinzione che abbiamo molto chiara e in questa nostra posizione non facciamo riferimento a ciò, ma ad un'altra ambizione.

Ci sembra che compiere una battaglia su questi temi e con questa impostazione non significhi guardare al passato bensì al futuro, capire che in questa materia è necessaria una politica capace di anticipare i tempi, di introdurre un sistema di regole che tutelino gli interessi deboli, che evitino

che la gestione così delicata di tanti aspetti della formazione della vita sia subordinata a interessi di parte, che tali aspetti siano dominati dal potere del denaro e dal controllo della ricerca scientifica senza alcuno spazio di libertà per i cittadini. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore De Anna. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fiorillo. Ne ha facoltà.

FIORILLO. Signor Presidente, mi si permetta di asserire che ogni decisione che prenderemo lascerà comunque spazio a dubbi e incertezze. E non può essere altrimenti, in un tema che interessa contemporaneamente l'etica e la salute, la legge e il diritto.

D'altra parte, il vuoto legislativo, le contraddizioni, i ripensamenti, perfino le maggioranze trasversali, rispecchiano la difficoltà di dare ordine ad un settore in cui le cose della natura si mescolano con quelle della scienza.

Colleghe e colleghi, non è solo questione di laici o di cattolici; qui torna un tema antico: il rapporto con la potenza della scienza e della tecnica. Ed è nostro dovere, a mio avviso, a cominciare da quest'Aula, armonizzare questo potere e queste capacità. Se le potenzialità della scienza medica crescono continuamente, se il mondo civile è già pronto, almeno in parte, ad accettare tali innovazioni, non può certamente essere il legislatore a rimanere indietro.

Ci devono sicuramente far riflettere i recenti fatti accaduti, come la decisione del tribunale civile di Roma che ha autorizzato una maternità surrogata riproponendo il problema delle implicazioni etiche e giuridiche della procreazione medicalmente assistita, nonostante in materia vi fosse un disegno di legge all'esame del Parlamento. Questo evento si è potuto verificare proprio a causa dell'attuale situazione, caratterizzata dalla mancanza di una normativa giuridica, il che rende possibile qualsiasi intervento senza alcuna tutela per l'embrione, per il bambino e per la corretta gestione socio-sanitaria del procedimento.

Attenzione, però, non possiamo neppure diventare meri esecutori, che passivamente trasformano in legge le nuove capacità della scienza e della tecnica. I dubbi allora rimangono e si traducono nella necessità di fissare delle regole precise, che non consentano l'esistenza di larghi spazi di interpretazione, demandando il compito di decidere alla deontologia dei medici o al potere giudiziario. Ne consegue che tale compito non potrà essere assolto solo dalla legge, poiché essa ha l'obiettivo di stabilire i principi generali, mentre spetterà a mio avviso ad un provvedimento governativo, magari ad un regolamento, determinare specificamente la materia.

Non v'è dubbio che si pone il problema dei limiti da fissare a tali tecniche di fecondazione assistita, ma assurdo sarebbe rifiutare il progresso. Le questioni etiche aperte dall'applicazione delle tecniche di procreazione assistita sono state risolte in vario modo dalle legislazioni degli altri Paesi; non possiamo infatti dimenticare che è sufficiente varcare i

confini del nostro Paese per accedere a tali tecniche, ancora non permesse e regolamentate in Italia.

La sterilità non è un capriccio ma una malattia e, una volta appurato che ogni cura si rivela insufficiente, la fecondazione assistita deve essere considerata come una pratica del tutto lecita. Il diritto di famiglia sta cambiando perché cambiano le esigenze della società civile. I nostri ordinamenti recepiscono questi mutamenti; tuttavia, stabilire le regole – e qui, cari colleghi, nessuno ha la verità in mano – significa decidere accogliendo anche le nuove istanze sociali.

Per questo motivo, ritengo estremamente positivo che il disegno di legge in esame consenta di accedere alla procreazione assistita alle coppie coniugate o conviventi. Non avrebbero senso altri paletti, se la realtà ha di fatto mutato, rispetto al passato, il concetto stesso di famiglia.

Dall'altro lato, se la scienza permette anche che le nonne diventino madri, non è un caso che questo fatto venga definito come un fenomeno. Da sempre, colleghi, l'umanità indaga e spesso forza le cose della natura, sempre ammesso che sia in grado di riconoscere i propri limiti e i propri eccessi.

Allora, ritengo che moderazione significhi anche questo: adottare metodi che garantiscano ampia libertà alla società civile e alla ricerca, ma che allo stesso tempo tutelino altresì i diritti dei nuovi nati. Ecco perché, a mio avviso, sarebbe corretto evidenziare il concetto di età potenzialmente fertile per evitare il fenomeno delle nonne-madri, senza falsi moralismi, ma restando vicino all'idea di una famiglia che si trasforma, assecondando un mondo che di fatto è nuovo, ma non per questo perde o rende del tutto impossibili i rapporti tra nuove e vecchie generazioni.

Stabiliamo, quindi, come prevede questo disegno di legge, un destino per gli embrioni già congelati, fissiamo delle regole per l'impianto di quelli nuovi, favorendo la procreazione assistita come terapia, ma come una terapia particolare, perché non porta con sé soltanto aspetti tecnici e giuridici, ma anche etici e psicologici, che solo in futuro saremo in grado di decifrare realmente.

È mutato il concetto di genitori, di padre, di madre; ne dobbiamo prendere atto, consapevoli che sono anche novità estremamente positive. Sono sempre più convinta che oggi è madre la donna che ama e sa crescere i propri figli; non è di certo soltanto una questione di utero o di gameti. Resterà comunque difficile ogni decisione a proposito di fecondazione omologa ed eterologa.

Ammetto senza vergogna che sono fortemente combattuta in relazione a questioni così delicate, anche in merito al divieto di intervento eterologo con gameti di un donatore esterno alla coppia. Non vorrei che una scelta del genere si rivelasse troppo chiusa e non al passo con i tempi. Colleghe e colleghi, sinceramente mi rivolgo a voi e mi chiedo se con tale norma si risolve il problema di quelle donne disperate che per usufruire di tali tecniche sono disposte a recarsi anche all'estero. Non vorrei

che si venisse a creare una situazione simile a quel vergognoso «turismo dell'aborto» avvenuto in passato.

Per quanto riguarda il riferimento al congelamento dell'embrione, sappiamo che nella fecondazione *in vitro* è necessario produrre un certo numero di embrioni soprannumerari per aumentare la possibilità di impianto in utero degli stessi. Mi chiedo se si possa trattare di una questione puramente etica e morale o se sia invece un problema prettamente tecnico, tale da non consentire a convinzioni personali, siano esse di ordine religioso, filosofico o di altra natura, di incidere sulla normativa da adottare.

Altra questione è la tutela giuridica dell'embrione che, a mio giudizio, dovrebbe trovare soluzione in quanto già sancito dal nostro ordinamento giuridico, laddove si prevede che la capacità giuridica, l'attitudine cioè ad essere oggetto di diritti e di obblighi, sia subordinata all'evento della nascita. E questo dovrebbe rappresentare un punto fermo per impedire di riaprire questioni che, seppur dolorosamente, sono state risolte anche con anni di faticose battaglie da parte delle donne.

Va invece proibita – e mi accingo a concludere – ogni possibilità di commercio, di affitto e di scambio che abbia come oggetto embrioni, gameti, uteri e ovuli, quando nel nome di amore, maternità o paternità, si finisce con il commerciare la vita per denaro, per successo medico-scientifico, per protagonismo di gente che utilizza la ricerca scientifica mettendo in luce la parte peggiore dell'umanità. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lubrano di Ricco. Ne ha facoltà.

\* LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, non ripeterò argomenti già trattati negli interventi già svolti o che è presumibile altri colleghi del mio Gruppo effettueranno nel prosieguo della discussione generale. Mi limiterò, invitando i colleghi alla riflessione, a formulare un solo rilievo, e precisamente sull'articolo 12 del disegno di legge al nostro esame che reca il titolo «Sanzioni».

In realtà, l'articolo 12 prevede due ipotesi di delitto, essendo quella prevista al comma 1 ben distinta rispetto a quella prevista dal comma 2, e non starò a ripetere il testo integrale delle due norme del disegno di legge. L'estensore del parere della 1ª Commissione permanente, la senatrice D'Alessandro Prisco, osserva opportunamente che l'articolo 12 risulta complessivamente non equilibrato, in particolare nella proporzione delle sanzioni rispetto ai molteplici illeciti ivi previsti.

Rilievi sul sistema sanzionatorio previsto, o addirittura non previsto, da questa proposta di legge sono formulati anche nel parere della 2ª Commissione permanente. Entrambe le osservazioni formulate dalla 1ª e dalla 2ª Commissione sono pienamente condivisibili; voglio però soffermarmi su un ulteriore rilievo come spunto di riflessione.

Nella prima delle due citate ipotesi di delitto è prevista la pena editale della reclusione da tre a dieci anni e la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni; nella seconda ipotesi è invece prevista la pena editale della

reclusione da dieci a venti anni e la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, con un aumento quindi della sola pena detentiva: per la minima sono previsti ulteriori sette anni di reclusione, per la massima è previsto addirittura un raddoppio di dieci anni.

A parte la durezza di questa pena, su cui si sofferma opportunamente anche il parere della 2ª Commissione permanente, alla riflessione dei colleghi sottopongo la seguente considerazione: l'aver previsto identica pena pecuniaria nelle due ipotesi non mi sembra rispondere al principio di prevenzione generale e speciale insita nell'illecito penale, per cui il dubbio di irragionevolezza di questa disposizione sotto il profilo costituzionale non pare del tutto infondato.

Non mi sembra, inoltre, che l'identica sanzione pecuniaria risponda ad una funzione particolare di contrasto che il legislatore intenda eventualmente attribuire alla sanzione prevista nelle due ipotesi suddette. Invero, l'entità della pena pecuniaria prevista nella prima fattispecie è certamente in relazione all'enorme lucro che può derivare dalla commercializzazione – perché questa è l'ipotesi – o dall'importazione ed esportazione di gameti ed embrioni, cioè da un vero e proprio commercio illegale in cui è insito il profitto economico. Nulla può quindi eccepirsi in ordine all'entità della pena della multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

Nella seconda ipotesi delittuosa, invece, pur essendo prevista una condotta molto più grave, tanto da giustificare la forte differenziazione di pena detentiva, si preferisce lasciare invariata la pena pecuniaria.

Tenendo conto, quindi, del contenuto delle due disposizioni, mi sembra opportuno che quest'Assemblea svolga una riflessione sul punto nel prosieguo della discussione.

In entrambi i casi è prevista l'interdizione dai pubblici uffici che, ovviamente, essendo una pena accessoria, segue la condanna. Con la lentezza dei processi penali che tutti lamentiamo in Italia, l'interdizione si avrà probabilmente solo molti anni dopo l'accaduto, quando la sentenza passa in giudicato. Mi domando, pertanto, se non sarebbe stato più opportuno prevedere la sanzione ordinaria della radiazione dall'albo, di maggiore contenuto deterrente e con effetto immediato sul responsabile dell'evento previsto dalla norma. L'aver stabilito, invece, l'interdizione dai pubblici uffici potrebbe avere l'effetto di far rimanere al loro posto questi soggetti per anni e anni, fino a quando, finalmente, non si avrà la sentenza definitiva.

Ritengo che in questa legge si sarebbe dovuta prevedere una sanzione immediata, di carattere amministrativo, verosimilmente irrogabile dagli ordini professionali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, quando si inizia con un'impostazione illiberale le irrazionalità discendono a cascata: è quello che succede con il testo al nostro esame, un testo che è il prodotto di una cultura che

ha la pretesa di imporre universalmente comportamenti riferibili a un'unica etica e che discrimina i cittadini *de iure* in base a *status* anagrafico e orientamento sessuale e *de facto* in base alle loro capacità economiche e culturali. Cercherò di dimostrarlo con riferimento a quattro dei temi trattati dalla legge: quello che impone la certificazione medica di sterilità, quella del divieto di far ricorso alle pratiche di fecondazione assistita alle coppie eterologhe, quello delle coppie di fatto e quello dell'adottabilità degli embrioni.

L'accesso alle tecniche è dalla legge subordinato ad una certificazione medica di sterilità, tanto impropria sul piano clinico, quanto autoritaria su quello della libertà personale. La possibile alternativa di lasciare ai singoli l'autonomia circa le loro scelte procreative e di assumersene la relativa responsabilità, è stata esclusa *a priori*, partendo evidentemente il legislatore dal presupposto che l'esercizio della libertà costituisca comunque un pericolo per la società.

Altrettanto pericoloso, per la morale e la salute pubblica, viene considerato l'esercizio della «scienza e coscienza» dei medici, costretti alla stretta osservanza di sedicenti «linee guida» che, nell'articolato, contraddittoriamente divengono «vincolanti». Al momento della certificazione di infertilità o dell'acquisizione del consenso informato, i medici si dovranno trasformare in inquisitori della sessualità dei pazienti e in paternalistici dissuasori che, invece di infondere fiducia, dovranno piuttosto avvertirli anche circa i rischi più assurdi e improbabili e violare il più elementare diritto a «non sapere». Il risultato inevitabile sarà che la percezione da parte delle coppie che accederanno alla procreazione assistita sarà quella di compiere qualcosa di profondamente immorale: la sterilità verrà vissuta come una vergogna e il legittimo desiderio di un figlio come una colpa.

Il secondo punto è il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa che costituisce la proibizione più rilevante. Essa si giustifica soltanto con quella retorica sul primato del vincolo di sangue che si immaginava superata dall'ampio dibattito collettivo e dall'adeguamento delle normative che sono intercorsi negli ultimi trent'anni. In particolare, a partire dalla riforma del 1975, la legittimazione della comunità familiare si fonda essenzialmente sull'aspetto sociale e affettivo e il requisito di continuità genetica tra genitori e figli può persino diventare marginale. La famiglia diventa finalmente una comunità di affetti in cui i genitori realizzano i compiti di assistenza e di educazione della prole stabiliti dalla Costituzione.

Questo tipo di impostazione rende obsoleta la visione che – richiamandosi all'articolo 29 della Carta costituzionale («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale») – , afferma la «sola» naturalità della famiglia. In questo senso, risulta incomprensibile e pretestuosa la posizione di chi insiste su una «linea di demarcazione rappresentata dal diritto naturale». Basti riflettere sul fatto che, ad esempio, Aristotele riteneva che alcuni uomini fossero per natura liberi, che altri fossero

per natura schiavi e che, di conseguenza, fosse diritto dei liberi possedere degli schiavi.

Il terzo tema è il seguente: vietata la fecondazione eterologa, la Camera ha, invece, consentito l'accesso alle tecniche per le coppie di fatto. È questa un'evidente vittoria politica del fronte trasversale laico; tuttavia, per come è stata raggiunta, è mancata la consapevolezza che, riguardando questioni tanto fondamentali, essa avrebbe richiesto un momento autenticamente costituzionale piuttosto che una trattazione più adatta a materie ordinarie, soggette al volere di singole legislature e di maggioranze contingenti.

Una legge ordinaria in tema di fecondazione assistita avrebbe senso se allarga la sfera dei diritti, formali e reali, di cui i cittadini già godevano in precedenza; invece, questa legge ordinaria abolisce diritti fondamentali che sono riconosciuti a livello costituzionale. Alle *single* e alle omosessuali, ad esempio, è proibito il ricorso alle tecniche, creando in tal modo una grave discriminazione morale e giuridica, con l'ulteriore contraddizione di considerare la procreazione assistita come terapia della sterilità e al contempo di negare loro il diritto alla salute.

Il concetto di «coppia di fatto», è giuridicamente dubbio. Determinare se due persone costituiscono una coppia di fatto, rischia di essere rimesso al giudizio di funzionari statali o di «esperti». Il risultato potrebbe essere quello di una burocratizzazione dell'accesso, in cui i cittadini-sudditi imploreranno di vedersi riconosciuto uno *status* che non è un diritto. Nei fatti, ciò sarà particolarmente difficoltoso per le categorie più deboli, nei cui confronti si applicherà un odioso «darwinismo sociale».

Perché il fronte «laico» ha voluto guardare alle coppie di fatto a scapito del riconoscimento di diritti individuali? Appare fondato il sospetto che si sia voluta raggiungere una qualche legittimazione giuridica attraverso questa legge. Nella nostra società, infatti, sempre di più il benessere di ciascuno dipende dal poter accedere ai programmi di *Welfare*. Spesso, questi attribuiscono benefici ai cittadini non in quanto individui, ma in quanto mogli, mariti, figli.

La forte pressione che viene esercitata affinché lo Stato riconosca le unioni di fatto risulta quindi comprensibile, ma da un punto di vista liberale non sembra questa la strada da perseguire. Per un liberale infatti, i diritti personali e sociali sono gli stessi per tutti i cittadini, indipendentemente dal loro *status* anagrafico. La legge sulla procreazione assistita viola questo principio liberale. Offre tolleranze e concessioni, non diritti costituzionali. Ragiona di coppie e non di persone.

Infine, l'adottabilità degli embrioni crioconservati che i genitori naturali rinunciano a far nascere «rafforza la teoria della maternità surrogata», come scrive Francesco Forte. «Se si stabilisce il principio che si possono affidare gli embrioni a qualcun altro pur di farli sviluppare, non vedo la differenza. O si è d'accordo su entrambe le pratiche, oppure entrambe vanno rigettate. La legge quindi è strabica perché consente l'alienazione degli embrioni ma non la maternità sostitutiva».

Riguardo al dilemma etico se sia comunque da privilegiare l'interesse a nascere, Francesco D'Agostino, presidente onorario del Comitato nazionale per la bioetica, ritiene che si tratti di un «problema micidiale, a cui non c'è risposta, anche perché quando si parte da un errore qualunque decisione successiva è sempre sbagliata. La scelta di trasferire gli embrioni potrebbe sembrare accettabile nei singoli casi ma attiverebbe immediatamente un meccanismo sociale di banalizzazione e commercializzazione della pratica, un rischio assolutamente intollerabile. L'adottabilità degli embrioni per me» – continua – «è una follia.»

Gli aspetti illiberali di questa legge trascendono la legge stessa: essi toccano un principio fondamentale, quello per cui i nostri diritti, i nostri diritti costituzionali non possono essere concessi o cancellati a colpi di maggioranza. Perché le Costituzioni proprio a questo servono e per questo sono storicamente nate: per proteggere i diritti dei cittadini dalla coercizione esercitata dal potere sovrano o, come in questo caso, dalla maggioranza.

Nell'espressione di John Locke, lo Stato esiste per proteggere la vita, le libertà e i beni delle persone. I diritti individuali preesistono al contratto sociale e non sono generati da esso. La funzione dello Stato è quella di tutelare i diritti che appartengono agli individui in quanto individui e non in quanto membri di una comunità politica, ovvero cittadini.

Dalla nascita dell'idea costituzionale moderna, vita, libertà e beni hanno definito in maniera esaustiva la sfera dei diritti individuali. La ragione è che, se in questi tre secoli si sono modificate le condizioni sociali, non è invece mutato l'orizzonte ontologico dell'uomo: nascita, riproduzione e morte sono mutati in modo più quantitativo che qualitativo.

È con l'avvento della moderna biomedicina che l'orizzonte delle conoscenze scientifiche e delle possibilità tecnologiche si è intersecato con il nostro orizzonte ontologico: siamo in grado di riprodurci, e di morire, in modi che non dipendono più esclusivamente dalla natura. La natura umana è divenuta, cioè, oggetto di decisioni da parte dell'individuo.

Il problema fondamentale che si pone è quindi analogo a quello degli albori del costituzionalismo: come proteggere i diritti individuali in ambiti che non coincidono più con quelli dei diritti tradizionali. Analogamente a quanto avvenne allora, occorre oggi riconoscere che decidere su come riprodursi o morire non è una concessione elargita dal potere sovrano, ma un diritto individuale al pari di quelli tradizionali, un diritto che merita piena costituzionalizzazione.

Questo diritto non è né attribuibile, né revocabile, da una maggioranza politica. Un diritto costituzionale preesiste, e la sua esistenza emerge nella coscienza dei singoli, e in quella collettiva, attraverso il confronto delle diverse visioni del mondo.

Quando l'orizzonte delle possibilità tecnologiche si trasforma in realtà, è necessario un nuovo «contratto sociale», un momento costituzionale che riconosca e tuteli i diritti emersi dal rinnovato orizzonte.

Autonomia degli individui, responsabilità, equità nelle politiche pubbliche: sono questi i principi cui si ispirava il «manifesto di bioetica laica sulla fecondazione assistita» che reca le firme di un uomo di sinistra come Stefano Rodotà e di un liberale come Angelo Maria Petroni e che è animato dalla passione e dalla competenza di Cinzia Caporale: suoi sono i testi e le argomentazioni che vi sto leggendo, che faccio mie affinché restino agli atti del Senato.

L'impostazione laica e liberale di una legge non dovrebbe tendere a rappresentare singole posizioni etiche, anche quando queste risultassero maggioritarie: i diritti degli individui, infatti, non sono meno violati se viene loro imposto ciò che essi accetterebbero volontariamente.

Eguale, una legge non dovrebbe costituire un compromesso tra diverse visioni etiche, né tentare sempre di comporle. Essa dovrebbe viceversa basarsi sull'individuazione di principi quanto più possibile universali, che permettano ai cittadini che aderiscono a differenti visioni etiche e religiose di vedere rispettate le loro decisioni e le loro libertà. Questo approccio alle norme giuridiche è conforme ai principi che ispirano tanto la bioetica laica quanto le concezioni liberali dello Stato e dell'individuo, ed è precisamente a questa visione che ci si sarebbe dovuti riferire nell'impostare una legge sulla fecondazione assistita, a maggior ragione, per il fatto che si tratterà della prima legge organica relativa alla bioetica, quella che così tanto influenzerà il nostro modo di costruire le regole in ambito di biodiritto.

L'assioma fondamentale del liberalismo è infatti che le decisioni e la loro responsabilità sono eminentemente individuali e non collettive. Pertanto, non può essere certo una maggioranza politica ad imporre agli individui quelle scelte le cui conseguenze maggiori ricadono proprio sugli individui stessi. Le decisioni in merito alla procreazione assistita sono esattamente di questo genere e una legge liberale su questa tematica non avrebbe potuto che riferirsi a un diritto «leggero», comunque a regole condivise che dirimessero il conflitto, anziché alimentarlo.

Questo testo, viceversa, è una proposta di compromesso che non soddisfa alcuna delle parti politiche e che ripercorre la logica di ipocrisia e di enunciati etici già propri della legge sull'aborto. Riduce gli ambiti decisionali della donna, che nei fatti scompare come individuo-soggetto per essere sostituita dal soggetto-coppia e, per la prima volta in Italia, introduce una discriminazione sulla base di diritto positivo degli omosessuali. È ispirata a logiche inquisitorie nei confronti di uno degli ambiti più privati della vita: l'accertamento della condizione di sterilità presuppone un'indagine minuziosa a proposito della propria vita sessuale tra cui, ad esempio, il dover dichiarare quale sia stata la frequenza dei rapporti intercorsi negli ultimi due anni.

L'impianto della legge, come «terapia della sterilità» pone tra l'altro una seria questione di anticostituzionalità: ci si chiede, infatti, come il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, possa essere limitato a categorie predefinite di cittadini, cioè alle coppie coniugate o di fatto.

L'insieme delle norme è aleatorio e la loro applicazione è difficilmente controllabile, poiché implica una serie di passaggi in pratica auto-certificati, come i due anni di presunta sterilità, la stabilità affettiva della coppia non coniugata oppure l'aver fatto ricorso alla fecondazione omologa prima di accedere a quella eterologa.

La legge, inoltre, potrà essere elusa anche recandosi all'estero, come improvvidamente suggerito da alcuni *leader* politici oppure, ancora più facilmente in alcuni casi, con un banale quanto clandestino *kit* di autoinseminazione.

Non ultimo, il testo riapre un anacronistico conflitto tra strutture sanitarie, prevedendo che le banche del seme siano esclusivamente pubbliche e mai private. Si tratta di una norma ispirata al principio di un supposto primato morale dello Stato sui cittadini: in una visione liberale, lo Stato garantisce i diritti dei cittadini attraverso regole certe e controlli efficienti, non attraverso l'assunzione di un monopolio di diritto o di fatto.

In definitiva, ben altra cosa sarebbe stata considerare il ricorso alla fecondazione assistita come esercizio di un diritto individuale, come, insomma, semplicemente un altro modo di procreare.

Questo provvedimento, se approvato, avrà come unico pregio quello di legittimare il progresso biomedico, ma per questo si paga un prezzo esorbitante in termini di diritti individuali.

Resta la questione urgente e ineludibile di modificare il codice civile in merito al disconoscimento di paternità, superando l'annoso ostruzionismo della componente cattolica e considerando anche la recente e significativa sentenza della Corte costituzionale.

Resta al Ministro della sanità il compito di ritirare la circolare Degan, che ha creato odiose sperequazioni tra pubblico e privato e sulla quale esistono fondati dubbi di legittimità, e il dare ascolto a quanti – come il *Forum* dei centri privati – propongono rigorosi codici di regolamentazione che finalmente garantirebbero la sicurezza e la qualità delle prestazioni.

Resta infine all'Ordine dei medici la riforma del codice deontologico che, in regime di monopolio della professione, impone a tutti i cittadini, attraverso restrizioni che riguardano l'accesso alle tecniche riproduttive, gli orientamenti morali di una singola categoria. (*Applausi delle senatrici Salvato e Bruno Ganeri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Bruno Ganeri. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il testo licenziato dalla Camera dei deputati fa compiere un terribile passo indietro rispetto a conquiste civili ottenute con il grande contributo delle donne – e non solo delle donne – nel nostro Paese. Un disegno di legge come questo è discriminatorio, elusivo, insufficiente, ipocrita, soprattutto quando tenta impossibili e forzate mediazioni etiche tra concezioni di vita diverse e valori diversi.

## Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue BRUNO GANERI). Il testo – a mio avviso – non affronta, né tantomeno risolve, i gravi e indifferibili problemi di salute e di sicurezza connessi alla pratica delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, mentre si ferma in maniera direi quasi ossessiva e maniacale su problemi di altra natura, tentando di farsi carico di problematiche di natura etica, ispirate a valori dichiaratamente di parte che, se applicati, cancellerebbero di colpo uguaglianza, autonomia e responsabilità delle donne e degli uomini le quali, invece, dovrebbero essere prioritariamente garantite da uno Stato laico, rispettoso della dignità e della libera scelta dei cittadini.

Ritengo che funzione fondamentale di una legge in materia di procreazione assistita sia quella di tutelare la sicurezza e la salute dei soggetti interessati. Una legge «leggera» che non invada il campo delle scelte personali, che non tenti – come invece questo testo cerca di fare – di imporre limiti al diritto di autodeterminazione, di libertà e di autonomia della persona.

Mi spaventano, inoltre, le contraddizioni che questo testo propone nei confronti di altre leggi (come, ad esempio, la legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza, la n. 184 del 1983 sull'adozione e la n. 405 del 1975 sull'istituzione dei consultori), nei confronti della Costituzione e del nostro codice civile con l'introduzione della soggettività giuridica dell'embrione e, infine, nei confronti di gran parte della legislazione europea.

Ritengo, pertanto, che un testo siffatto sia lesivo dei diritti delle donne e degli uomini in un campo così delicato come è quello dell'affettività, della procreazione e del rapporto tra i sessi. Questo perché il testo introduce norme fortemente prescrittive rispetto a come devono essere concepite la maternità, la paternità, la famiglia e la genitorialità, prefigurando un abuso di autorità da parte del legislatore, il che non è assolutamente tollerabile in uno Stato di diritto.

Ritengo che occorra lavorare molto, con profondo convincimento e – se possibile – unione fra tutte le forze politiche espresse in Parlamento per «prosciugare» questo testo affinché si esprima con chiarezza e semplicità di linguaggio a tutti i livelli (culturale, politico, scientifico e sociale) e affinché spieghi i motivi per i quali non si può – e a mio avviso non si deve – negare a nessuno la libertà di procreare anche servendosi della procreazione assistita, se necessario.

Forse, colleghi, la società «civile» al di fuori di quest'Aula è più avanti di noi e spesso non ci comprende. Anzi, con forme di esasperazioni ideologiche, stiamo rischiando di compromettere definitivamente, forse fino alla lacerazione non più sanabile, il legame tra politica e società. È

questa la sensazione che personalmente ho vissuto in tutti gli incontri ai quali ho partecipato (e sono stati tanti): la sensazione che i due universi (quello civile e quello politico) stessero allontanandosi sempre più e che fossero proprio le contraddizioni del testo a rendere la cesura sempre più profonda. Sono l'impostazione culturale condizionante e i pesanti pregiudizi morali che reca con sé a renderci lontani dalla gente, quella vera, che il problema vive direttamente in situazioni dolorose che meritano tutto il rispetto possibile e che non si prestano a strumentalizzazioni di tipo ideologico, soprattutto a fini elettorali.

La verità è, colleghi, che avverto da un po' di tempo nel nostro Paese quasi un'aria da controriforma. A far imprimere, non una, ma due o tre marce di accelerazione è stata forse – secondo me, certamente – la sentenza del tribunale che ha autorizzato l'impianto dell'embrione di una coppia nell'utero di un'altra donna. Apriti cielo! I primi a tuonare contro una «eccessiva decisione del giudice» – sottolineo questa espressione, perché l'ho presa da un quotidiano – sono stati quelli che tutto sanno, quelli che non hanno mai dubbi e incertezze, quelli che non hanno inquietudini, coloro – direbbe il poeta – che «ridono con la bocca piena di sole e di sassi».

Io, invece, di fronte a questa sentenza, che non esito a definire coraggiosa, conservo tutti i miei dubbi e le mie inquietudini. Rifiuto, ho sempre rifiutato e deprecato, ogni ipotesi di mercificazione e la maternità surrogata si presta a poterlo diventare, come spesso abbiamo appreso purtroppo da notizie che ci sono arrivate anche da altri Paesi; ma avverto insieme anche la difficoltà estrema e la contraddittorietà insita nel divieto assoluto della maternità surrogata. Penso, ad esempio, a relazioni forti, come sono quelle madre-figlia, sorella-sorella, casi in cui forse la maternità surrogata potrebbe esser vista come ulteriore atto di amore, come dono supremo, che non mi sentirei di condannare né di impedire, perché penso che, se lo facessi, metterei in discussione il concetto di genitorialità nella sua accezione più vasta.

Mi sembra, quindi, che questo «sacro furore», che sull'onda della sentenza ha impresso questa forte accelerazione, potrebbe determinare, se non lo affrontassimo – come mi sembra stiamo facendo in questi giorni – con molta calma e molta ragionevolezza, uno sfacelo. Potrebbe prevalere una visione ideologica che potrebbe portare a sconvolgenti e pericolosi passi indietro. Penso, ad esempio, al divieto di aborto anche in situazioni di estrema pericolosità per la madre.

C'è il rischio vero di uno stravolgimento totale rispetto ad una legge nata e pensata come cura contro la sterilità e diventata via via come una specie di regolamentazione dei comportamenti individuali e dei rapporti tra i sessi, che sancisce il primato della famiglia «regolamentare» rispetto a quella non regolata, che sancisce il diritto del concepito rispetto ai diritti degli adulti, azzerando tutte le differenze – che pure ci sono, eccome – tra padre e madre rispetto alla procreazione e arrivando addirittura a prevedere l'adottabilità dell'embrione.

Questa legge, colleghi, la vedo come un attacco alla libertà delle donne, un attacco alle conquiste civili per le quali ci siamo battuti in questi anni. Per questo mi batto e continuerò a battermi, per la tutela e la garanzia di un diritto. Il diritto di esercitare, il diritto di scegliere il modo in cui procreare, per il quale chiediamo – noi donne – garanzie e tutela sul modo di accedere anche alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Poiché spero ci riconosciate – parlo ovviamente ai colleghi che non la pensano come me – il diritto di scegliere se e quando procreare.

Respingiamo la logica proibizionistica che, secondo noi, ha come vero, unico e pericoloso oggetto il controllo del corpo femminile. Se introduciamo norme proibizioniste, incentiviamo il turismo procreativo che per definizione è commercializzazione, è mercato turpe.

Non vorremmo respirare un'aria che, purtroppo, abbiamo respirato nel passato. Il divorzio nel nostro Paese – lo sappiamo – è stato introdotto negli anni '70 e l'aborto nel 1978, ma sappiamo bene che chi aveva denaro nel nostro Paese ha sempre divorziato, così come ha potuto abortire in sicurezza, mentre tante altre donne morivano.

Attenzione, colleghi, ad un altro rischio che, secondo me, è insito in questo testo di legge: la discriminazione tra figli. I figli sono tutti uguali, «i figli sono figli» direbbe Filomena Marturano; invece, si introduce una specie di gerarchia secondo la modalità della nascita: primo classificato, chi nasce da filiazione matrimoniale con metodi naturali; secondo, l'adottato (infatti, il testo più di una volta sollecita l'informazione alla coppia circa il fatto che potrebbe adottare il figlio prima di accedere a queste tecniche, come se le coppie questo non lo sapessero); terzo classificato, il nato da fecondazione omologa; ultimo, e neanche previsto dalla norma, quello nato da un'eventuale fecondazione eterologa, cioè eterologo, appartenente ad una specie diversa. Ma chi è costui: il figlio della colpa? Rinascano e si affacciano in questo disegno di legge aspetti che avevamo sperato fossero definitivamente cancellati dal diritto sociale, civile e democratico di questo Paese.

In conclusione, colleghi, una legge cosa deve fare? A mio avviso, deve impedire che si determinino danni alle persone e, solo in queste condizioni, ha un senso proibire; ma proibire per motivi ideologici non è accettabile in una società moderna, democratica e civile. Sarebbe una proibizione non basata sull'impedimento del danno ma sull'affermazione di un'ideologia e questo, come donna, come cittadina, come essere umano, e anche come madre di sei figli naturali e di tre adottivi, non posso proprio accettarlo.

Lasciamo allora, colleghi, che l'informazione, l'educazione giochino un ruolo fondamentale, deponiamo tutti certi atteggiamenti integralisti. Si dice talvolta che cambiare le leggi sia un bene ma, soprattutto, credo sia un bene cambiare gli atteggiamenti.

Non è peregrina la proposta di affidare la materia ad una legge con un impianto leggero, che stabilisca alcune linee-guida, tra cui la regolamentazione dei centri, mentre, per quanto riguarda le tecniche, rinvii a

successivi atti regolamentari e investa, come è giusto che sia, la classe medica.

Le tecniche sono il risultato della ricerca scientifica, che è in continua evoluzione, e non possono essere influenzate, stabilite, codificate dal legislatore. In ogni caso specifico sarà il medico che se ne assumerà piena responsabilità a decidere quale sia la tecnica più idonea a risolvere quel problema di sterilità. Se si dovesse trovare di fronte a un caso di assoluta sterilità maschile, il medico potrà decidere di ricorrere al seme di un donatore – perché gridiamo allo scandalo? – senza che nessuno glielo impedisca, perché si realizzi quella legittima aspirazione a cui quella donna o quella coppia anela.

In realtà, colleghi, questa è una bruttissima legge che, senza un profondo lavoro di *lifting*, preferirei non ci fosse. È pericoloso e fuorviante parlare di essa come base di partenza per successivi e ulteriori sviluppi. Sappiamo per esperienza che le leggi, una volta approvate, è difficile modificarle, ritornarci su, a meno di un anno dalla fine della legislatura che ha affrontato responsabilmente questo problema: non lo troverei condivisibile. Basterebbe un buon regolamento governativo sui centri sanitari per mettere ordine nel *Far West* procreativo, che pure c'è, è pericoloso e va interrotto.

Da una parte la maternità, la salute, il corpo (delle donne), dall'altro le tecnologie: nel primo caso, lo Stato deve garantire la libertà di procreazione e maternità garantendo, nel contempo, tutela e uguaglianza; nell'altro, una regolamentazione puntuale che assicuri sicurezza e tranquillità nella giungla dei centri pubblici e privati, contro ogni abuso e mercificazione.

Il nostro corpo, colleghi, il nostro essere donne, il nostro essere e diventare madri non sono materia né di scambi né di compromessi: sono diritti irrinunciabili e inalienabili che vanno riconosciuti a tutte così come sono; poi ognuna li eserciterà come crede, secondo le proprie convinzioni.

Non si capisce per quale motivo ci si debba anche staccare dal resto dell'Europa, si debbano frustrare bisogni e legittimi desideri dei cittadini: forse affiora l'inconfessabile desiderio di controllare i corpi degli altri (io in questa legge lo vedo con molta preoccupazione) e, ovviamente, i corpi delle donne.

C'è un'impostazione etica che io rifiuto, poiché credo che l'etica appartenga all'individuo; ognuno di noi ha un decalogo e dei valori etici dei quali risponde di fronte alla propria coscienza. Noi non pensiamo che questa legge rappresenti un'etica generalmente diffusa tra gli italiani e le italiane, che sono stati forse, per certi versi, anche espropriati da un reale, vero dibattito informato.

Oggi siamo chiamati a decidere su un particolare aspetto della scienza e della bioetica, che consente cose che fino a qualche tempo fa erano inimmaginabili. Nella mia regione, la Calabria, nelle forme dialettali, ancora molto usate, ci sono due espressioni riferite alla donna: si dice «malarimasa» di una donna che non si è sposata, e «femmina che

non vale» di una donna che non possa avere dei figli. In questa legge, parte di tale cultura del passato fa capolino con molta forza.

Oggi siamo chiamati quindi a decidere su un particolare aspetto che riguarda la scienza, la bioetica, le coscienze degli uomini e delle donne: quello di un contesto sanitario che riguarda la riproduzione; ma, da qui a poco tempo, potremmo e dovremmo rispondere all'appello su altre problematiche altrettanto complesse, cioè sul rifiuto delle terapie e il cosiddetto diritto a morire, sulle neuroscienze, sulla sperimentazione umana, sui trapianti, sull'etica professionale, sulla cooperazione internazionale. Se questo disegno di legge sarà il nostro biglietto da visita, con la sua impostazione moraleggiante e confessionale, avremo, a mio avviso, reso un cattivo servizio al nostro Paese e alla crescita civile e democratica in esso. Io mi impegnerò perché ciò non avvenga. *(Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Russo Spina e Fiorillo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Anna. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signora Presidente, gentile rappresentante del Governo, colleghi senatori, stiamo discutendo il disegno di legge n. 4048, approvato alla Camera dei deputati ancora nel maggio scorso, che dovrebbe disciplinare, finalmente anche in Italia, la procreazione medicalmente assistita.

Il testo che ci è giunto dall'altro ramo del Parlamento è stato approvato dopo lunghe, estenuanti e contraddittorie sedute ed è la risultante di un accordo trasversale che ha trovato il punto di intesa proprio e solo nel testo che oggi stiamo discutendo.

Subito al di sotto della soglia di convergenza dei singoli partiti, infatti, alla Camera non sarebbe stato possibile nessun accordo; ma anche appena al di sopra della stessa soglia, qualsiasi accordo sarebbe inesorabilmente fallito.

Si può pertanto sicuramente affermare che il disegno di legge al nostro esame è frutto dell'unica possibile intesa in Italia. Il fatto che nell'iter travagliato presso la Camera dei deputati il dibattito, sempre acceso, si sia protratto soprattutto sugli articoli 4 e 5, che riguardano la fecondazione eterologa e le coppie di fatto, e che alla fine sia prevalsa l'idea di consentire, almeno nel nostro Paese, solamente le tecniche di procreazione assistita di tipo omologo, ci fa oggi dire che questo caposaldo, frutto di una maggioranza trasversale che va dai cattolici del centro-sinistra (Partito Popolare Italiano, UDEUR, Cristiano sociali) a buona parte del Polo e della Lega, debba ritenersi, almeno in questa sede, irrinunciabile o almeno poco trattabile.

Nel testo sono presenti articoli che riguardano la tutela della famiglia e soprattutto la tutela del diritto del nascituro ad avere una propria famiglia nel senso tradizionale del termine. Il nascituro potrà godere di tutti i diritti legali proprio perché è stata rigettata con un no perentorio la possibilità della fecondazione assistita per le coppie di fatto e per quelle formate da persone appartenenti al medesimo sesso.

Il diniego della fecondazione eterologa non è tuttavia legato a ragioni confessionali né a vecchie concezioni ottocentesche della procreazione, ma è il trionfo di una visione tipicamente liberale, democratica e moderna della vita, visione che tutela anzitutto il diritto all'identità biologica. Infatti, solo se le cellule germinali provengono dagli stessi genitori noi tuteliamo questa identità. Con la fecondazione eterologa lediamo questo diritto, dal momento che il nato da tale tipo di fecondazione sarà inesorabilmente predestinato a non conoscere l'identità del proprio padre naturale, laddove questo è un diritto sancito dall'articolo 2 della nostra Costituzione.

Per tornare al testo in esame, credo che ognuno di noi prima di potersi esprimere, e quindi votare, debba mentalmente ripercorrere i tre livelli di conoscenza su cui si impianta il disegno di legge.

Al primo livello, ritengo che ciascuno di noi dovrebbe avere ben chiaro quello che è oggi lo stato dell'arte in tema di procreazione medicalmente assistita, proprio alla luce delle sensazionali e già consolidate scoperte scientifiche legate a quest'ultimo decennio del Novecento; alludo alla fecondazione *in vitro*, alle molteplici possibilità di fecondazione sia omologa che eterologa, alla fecondazione legata alla gravidanza surrogata (utero in affitto), per giungere all'estrema possibilità, ormai concreta e sperimentata, della clonazione di un essere vivente.

Voi capite, onorevoli colleghi, che il decennio appena trascorso ha portato alla ribalta tutta una serie di sensazionali ritrovati della scienza che hanno completamente sconvolto il capitolo della patologia ostetrica tradizionalmente inteso. In particolare, una parte di questo capitolo, quello che riguarda la fisiopatologia della riproduzione umana, risulta completamente sovvertito, tanto che dovrebbe essere riscritto e aggiornato, senza però avere la certezza che magari tra due o tre anni non saranno nel frattempo sopraggiunte altre sensazionali scoperte che richiederanno un successivo aggiornamento.

Al secondo livello, proprio per questo susseguirsi di tecniche innovative e già collaudate, quindi ritenute applicabili, anche la visione medico-legale tuttora in vigore non è più da ritenersi del tutto valida per questo capitolo della medicina. A riprova di ciò, all'inizio ho citato l'articolo 2 della Costituzione che garantisce la tutela dell'identità biologica che nella fecondazione eterologa risulterebbe inficiata.

Posso citare anche il nuovo capitolo che regola i diritti dell'embrione umano, considerato già in questo stadio, a tutti gli effetti, un essere umano, un essere vivente.

Cosa succederebbe se noi approvassimo per legge la surroga alla maternità? Cosa potrebbe succedere ad una persona umana, ad una donna che volontariamente mette a disposizione il proprio utero per portare a termine una gravidanza, frutto di una fecondazione omologa o eterologa non sua? Nascerebbe una creatura che teoricamente potrebbe avere tre madri o, nello stesso tempo, due padri o viceversa.

Cosa potrebbe succedere se proprio in corso di gravidanza surrogata la donna che si è prestata ad offrire l'utero va incontro ad una compli-

canza, per esempio ad un distacco di placenta al quinto o al sesto mese oppure ad altre patologie gravi che richiedono un intervento chirurgico che prevede l'aborto con l'asportazione dell'utero? Avremmo sancito, in questo caso, la possibilità di indurre in un essere umano e per giunta per legge una grave menomazione irreversibile.

Cosa succederà di fronte all'aborto di un essere umano, già considerato tale a pieno diritto, se questo essere umano, titolare di diritti acquisiti, viene a mancare? Chi erediterà tali diritti? Il padre e la madre che hanno commissionato il nascituro, il padre e la madre che hanno donato l'uovo o lo sperma, nel caso si ricadesse nel campo della procreazione eterologa, oppure addirittura la donna che ha messo a disposizione il proprio utero per far nascere una nuova vita?

Cosa succederà se, come credo sia già successo anche in Italia, sempre in un caso di gravidanza si sono instaurati nuovi rapporti con il nascituro, che hanno ingenerato sentimenti di amore da parte della madre, sentimenti di irrinunciabile attaccamento al neonato, e la madre non vorrà più consegnare ai commissionari quello che, anche in quest'Aula, ho sentito chiamare in modo veramente deplorabile il «prodotto del concepimento»?

Cosa potrebbe succedere se i commissionari di una nuova vita umana alla fine non volessero più ritirare il nascituro o, peggio ancora, se nel corso di gravidanza surrogata la coppia si divide e al termine della gravidanza la madre che ha accolto nel suo grembo l'embrione portandolo alla completa maturazione non volesse tenersi quel figlio?

Potrei continuare con altre efficaci argomentazioni che toccano problematiche legate alla medicina legale, problematiche del tutto nuove e sconosciute prima dell'avvento nel mondo scientifico delle scoperte alle quali poco sopra ho accennato. Ebbene, credo che ognuno di noi, prima di schierarsi pro o contro questo testo di legge, dovrebbe aver ben chiari i due livelli ai quali ho appena accennato (il livello scientifico, cioè lo stato dell'arte, ed il livello medico-legale) e su questi calare alla fine un terzo e definitivo livello, che è quello che dovrebbe mettere ognuno di noi in condizione di decidere con scienza, coscienza e libertà.

Qual è questo terzo livello? Alla fine noi dobbiamo riferirci alla morale e all'etica che ognuno possiede e che è diversa da persona a persona, perché legata a molteplici fattori, *in primis* all'ambiente dove un individuo è nato, all'educazione ricevuta dalla famiglia ed ai precettori che hanno caratterizzato le sue varie fasi di vita, al genere di studi condotti, al tipo di confessione religiosa praticata.

Non bisogna dimenticare che ognuno di noi sarà influenzato da molteplici fattori, ma alla fine potrà decidere in perfetta libertà solo se potrà rapportare le conoscenze medico-scientifiche e le implicazioni medico-legali con la propria etica e la propria morale.

Il medico, l'avvocato e la confessione religiosa o meglio, se vogliamo riferirci al concetto di mondializzazione nel quale la nostra nazione è di diritto pienamente inserita, le conoscenze scientifiche, ovvero lo stato dell'arte, le nuove tematiche legate alla legislazione vigente che va aggiornata e, infine, il credo che ognuno di noi si porta dentro: questi

parametri, a mio modo di vedere, dovrebbero guidarci nell'approvazione di un testo di legge che regolamenti finalmente, anche in Italia, la procreazione medicalmente assistita.

Le direttive politiche e le confessioni religiose vanno rispettate, ma solo dopo aver rimosso dalle nostre menti i preconcetti e tenendo presente che ciò che qualche anno fa sembrava impossibile oggi nel campo della fisiopatologia della riproduzione umana è diventato possibile, anzi è già realtà sperimentata.

In conclusione, occorre considerare che i lavori per mettere a punto questo testo di legge sono iniziati, presso la Commissione di merito della Camera, la Commissione affari sociali, nel marzo 1997 e che, purtroppo, nel marzo 2000 in Italia non abbiamo ancora una legislazione idonea a regolamentare questa importante materia che interessa circa un milione di cittadini italiani. Credo sia nostro compito dare una risposta concreta in termini non più procrastinabili con una legge che sia veramente la sintesi della volontà di tutti noi delegati a rappresentare la nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Besostri. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signora Presidente, colleghi, non ho deciso subito di intervenire su un argomento apparentemente estraneo ai temi di cui mi occupo normalmente all'interno della 1ª Commissione; ma ho poi ritenuto necessario dare un contributo di approfondimento su alcuni aspetti del testo in esame. È opportuno chiarire contraddizioni e problemi che sono probabilmente il risultato dell'accordo molto sofferto trovato alla Camera dei deputati, che ha prodotto un testo normativo di cui nessuno può dichiararsi soddisfatto.

Questo ramo del Parlamento è attualmente diviso tra due ipotesi: se, malgrado questa insoddisfazione, si debba approvare senza variazioni il testo licenziato dalla Camera dei deputati o se invece si debba porre rimedio alle parti più controverse del testo che ci è stato trasmesso. Abbiamo ascoltato argomentazioni forti a favore dell'una e dell'altra soluzione.

L'argomento forte in favore della conservazione del testo in esame è l'assoluta mancanza di regolazione di un fenomeno già esistente, dovuto ai progressi della scienza medica; questa situazione costituisce già di per sé un pericolo maggiore dell'eventuale imperfezione del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Dall'altro lato, si può obiettare che, se per ottenere una regolamentazione qualunque, si introducono principi e formulazioni che anziché risolvere i problemi sono destinati a moltiplicarli, è preferibile porre rimedio tempestivamente alla situazione prefigurata dal testo di legge in esame.

Personalmente sono di questa seconda opinione e non già perché in questa occasione si debba procedere a un confronto dei nostri profondi convincimenti etici o filosofici.

Sarebbe sbagliato se, con l'intenzione, che tutti dovremmo avere, di dare una risposta ad un problema reale che coinvolge molte famiglie ed interferisce sulla vita di tante coppie e sulla possibilità stessa di mante-

nerle (numerosi matrimoni, infatti, vanno in crisi per l'impossibilità di avere figli), trasformassimo quest'occasione in una sorta di *Kulturkampf* dove si devono scontrare due concezioni diverse del mondo.

Sarebbe sbagliato, quale che sia la concezione che dovesse trionfare: le concezioni del mondo, quelle che coinvolgono le nostre più intime convinzioni non possono essere tradotte in norme di legge, qualunque sia quella che prevale, perché essa si affermerebbe in base alla logica parlamentare delle maggioranze e delle minoranze che nulla ha a che fare con la validità o meno delle convinzioni che sosteniamo.

Per questa ragione, anche se alcuni colleghi molto autorevolmente hanno parlato di una concezione liberale rispetto ad una cattolica o cristiana, non vorrei scendere su questo piano: ritengo che la legge debba intervenire il meno possibile e il minimo necessario nelle scelte che sono rimesse alla coscienza individuale e alle proprie decisioni, perché è in tali scelte che si manifesta la differente concezione del mondo che ciascuno ha e che tutti dobbiamo rispettare, secondo il modello della nostra Costituzione repubblicana, che non fa nessuna scelta rispetto a valori che non siano quelli democratici comunemente condivisi.

Vi sono, dunque, alcuni elementi di perplessità che, a mio avviso, richiedono che questo testo sia comunque modificato: poco, tanto o radicalmente. Il primo è che non si può prevedere questa normativa, facendo parte di uno spazio giuridico europeo, senza tener conto delle regolamentazioni degli altri Stati, o perlomeno senza disciplinare questa situazione. Che succede, infatti, di una fecondazione eterologa realizzata tra italiani in Belgio, dove è ammessa? La nostra sanzione penale si estende anche ai fatti commessi in un altro Paese in conformità alla legislazione locale? Che dire se, poi, la coppia è composta da cittadini appartenenti a diversi Stati, tutti all'interno dell'Unione, ma con regimi diversi? L'embrione che trae origine da un ovulo che sia stato asportato in Italia e fecondato in Francia a quale regime giuridico è soggetto?

Dobbiamo dare una risposta a tali questioni soprattutto perché – ed è questo, a mio avviso, uno degli aspetti della legge che più crea perplessità – abbiamo voluto dare rilevanza giuridica all'embrione. Una volta che abbiamo compiuto tale scelta, non possiamo più dimenticarla in tutti gli aspetti che ne conseguono: se equipariamo – come è stato fatto con questa legge – l'embrione alla persona umana, allora esso può anche essere adottato. Non volendo introdurre la parola «adozione», ci si è comportati come se quella dell'embrione sia quasi un'adozione, disciplinata «come se» fosse tale, ma stiamo parlando di un vecchissimo istituto giuridico. Ciò ha semplicemente il significato di confermare che è stata compiuta un'equiparazione tra l'embrione e la persona e dobbiamo allora intervenire per regolare tutti gli aspetti connessi ad essa.

Manca perciò una visione complessiva europea e in ogni caso non vi è una regolamentazione dei fatti che avvengono, per così dire, a cavallo tra una legislazione e l'altra, e che siano conformi ad una legislazione e, magari, contrari all'altra.

Entriamo ora nel dettaglio di alcuni articoli.

L'articolo 12, al comma 2 recita: «Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

Cosa si colpisce con questa norma: il tentativo o l'effettiva generazione, partendo da questo embrione, di un altro essere umano clonato? Tale questione non può restare nel vago, perché vi è una differenza se l'espressione «realizza un processo volto» viene riferita anche soltanto ad un tentativo oppure ad un processo che consegue l'obiettivo.

Inoltre, la legge, deve quanto meno stabilire cosa ne sarà dell'essere umano clonato. È un corpo del reato? Cosa ne facciamo? A seconda dello stadio dello sviluppo, lo sequestriamo e lo conserviamo per affrontare il processo, per dimostrare se – perché sarà questa la linea della difesa – si tratti di una cellula di partenza umana e non, magari, di un altro esperimento. Ciò ammetterebbe la possibilità di sopprimere l'embrione ad un certo stadio? Ma come si fa ad ammettere una simile possibilità se abbiamo statuito che l'embrione ha già dei diritti al momento del concepimento?

Entriamo quindi in un ginepraio – spero che i colleghi se ne rendano conto – dal quale diventa poi difficile uscire. Oppure, dobbiamo portare l'embrione a compimento, perché soltanto lo sviluppo dell'essere umano derivante da clonazione può fornire la prova che siamo di fronte all'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 2. E in tal caso, l'essere che da ciò deriva, è o no un essere umano?

Questi non sono interrogativi irrilevanti, perché il problema si è posto anche in sede di Consiglio d'Europa, dove l'Assemblea, sulla base di una mia proposta di emendamento, ha chiaramente affermato che il frutto di una clonazione vietata è un essere umano cui devono essere garantiti tutti i diritti riconosciuti agli altri esseri umani. Infatti, se ciò non venisse affermato, spero vi rendiate conto che si verrebbe a creare una contraddizione per cui, negando l'umanità di un essere umano in quanto derivante da un processo di clonazione vietato, diventerebbe legittimo sopprimerlo, anzi, dovrebbe essere un dovere.

Ma cosa si dovrebbe fare se questo problema si dovesse porre nel momento in cui viene fatta un'irruzione in un laboratorio clandestino dove vi sono, a diverso stadio di sviluppo, esseri derivanti da clonazione, in presenza di un principio che sancisce che gli effetti del reato vanno arrestati? Ciò vorrebbe dire che è consentito sopprimere embrioni a qualsiasi stadio di sviluppo essi si vengano a trovare.

Questo è uno dei tanti problemi che ci pone l'attuale formulazione.

Per risolvere il problema, vogliamo forse approvare un testo in cui non sappiamo se la dizione «realizzare un processo volto» si riferisca all'intenzione, ad un primo stadio o comprenda anche il risultato finale, vale a dire un uomo perfettamente clonato da un altro uomo? A questo punto, è chiaro che le ipotesi di gravità del reato sono molto diverse se riferite al

solo tentativo di clonare ovvero all'effettiva realizzazione di uomini clonati.

Peraltro, rispetto al reato che si configurerebbe mi sembra si prevedano, tra l'altro con riferimento al semplice tentativo, pene più onerose di quelle che concretamente vengono comminate anche in caso di omicidio: dare la vita in questo modo è dunque punito come uccidere un essere umano. Non mi arrenderei così facilmente a questa scelta che ha effettuato il legislatore dell'altro ramo del Parlamento!

Passiamo ora ad un altro articolo, il 16. Al comma 3 si stabilisce che «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (...) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni (...)».

Tenete presente che se non vengono rispettate alcune di queste indicazioni è prevista una sanzione penale, per un fatto che non era sicuramente reato al momento in cui è stato commesso: anche qui, a mio avviso, ci troviamo in presenza di un'altra violazione di un principio costituzionale.

Ma poi quale fondamento giuridico ha questa schedatura *ex post* per un'attività non regolata dalla legge e perciò presuntamente lecita? Quello di rivelare a chi è nato grazie a questa tecnica, contro la volontà di chi ha fatto ricorso ad essa (cosa perfettamente lecita prima dell'entrata in vigore della legge) e che può aver deciso in coscienza di non farlo sapere al figlio, di non essere nato da un parto assolutamente regolare? È vero che questo elenco resta segreto, ma è una segretezza del tutto relativa.

Le contraddizioni maggiori derivano proprio dal consentire l'adozione dell'embrione, perché questa mal si concilia (mi pare che qualche collega l'abbia già rilevato) con il divieto della fecondazione eterologa, perché se c'è sicuramente qualcosa di eterologo, questo è l'embrione adottato.

Com'è possibile, allora, che una fecondazione eterologa, di cui sono consenzienti (come per l'adozione) i genitori, dove per lo meno uno dei due è genitore dell'embrione, è un reato e invece se si adotta l'embrione, questo non costituisce più un reato? Fra l'altro, questa adozione richiede quello che si vieta, e cioè l'impianto dell'embrione fecondato nell'utero di un'altra donna, cioè della madre adottiva. Ma allora questo sarebbe consentito? È consentito in determinati casi, cioè in quelli di adozione.

E perché, allora, e quali sono a questo punto le ragioni che impediscono che lo stesso fatto che viene ritenuto lecito in un'ipotesi non lo sia in un'altra? Qui operiamo delle scelte che in questo senso sono arbitrarie.

Inoltre, vi è la previsione di non punibilità delle coppie che hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa, secondo un giusto principio di

civiltà: è prevista, insomma, la punizione del medico che li ha assistiti per violazione della legge, ma non della coppia. Nulla o poco si dice, però, in relazione ancora una volta al frutto di questa fecondazione eterologa. Dobbiamo esplicitare in maniera molto chiara quali sono, appunto, i diritti e le relazioni: dobbiamo aggiustare tutta la nostra legislazione in merito.

Nel riconoscimento o nel disconoscimento di paternità gli esami di carattere genetico sul DNA sono ammessi, mentre ai fini di stabilire (e non di escludere) chi è la madre nel caso di utero in affitto sono esclusi, cioè si parte dal principio che, per legge, madre è quella che ha partorito il bambino.

Naturalmente questo principio vale finché – a prescindere dalla tecnica dell’impianto – abbiamo a che fare con un parto naturale. Vi chiedo però se vi rendete conto di quali problemi potranno sorgere con una fecondazione totalmente extrauterina. Io non ho una risposta in proposito. Mi domando se anche questo metodo – o meglio il frutto di esso – sia ammesso oppure no.

Francamente si tratta di una serie di problemi che fanno tremare i polsi nel volerli affrontare. Sono problemi che non pensavamo di dover affrontare; la realtà delle cose e lo sviluppo della tecnica (quest’ultima motivata da intenzioni generose o da intenti speculativi, ma questo è un problema – a mio avviso – secondario) hanno creato fatti nuovi che richiedono risposte diverse e sicuramente meditate ma, soprattutto, risposte omogenee nello spazio giuridico nel quale abbiamo scelto di vivere. Altrimenti si riprodurrebbe fatalmente una situazione analoga a quella del periodo in cui l’aborto era consentito in alcuni Paesi e non in altri, con una serie di problematiche, anche di ordine pratico, che sarebbe ingiusto sottovalutare.

Qualcuno di voi avrà giudicato alcuni aspetti e passaggi del mio intervento paradossali, ma a volte è necessario ricorrere al paradosso, che contiene sempre una parte di verità, per porre il legislatore di fronte alla necessità di meditare in maniera approfondita su un provvedimento.

Credo che la motivazione – che condivido – della necessità di dare una risposta alla fecondazione medicalmente assistita, sulla quale tutti quanti siamo d’accordo, abbia fatto ritenere all’altro ramo del Parlamento che di fronte a problemi così grandi vi fossero delle scorciatoie. Non ci sono; ho cercato di farlo presente e mi sono limitato a due articoli che ho esaminato con un’ottica diversa da quella medica o del diritto della donna, dell’uomo e, più in generale, dell’individuo, di avere dei figli. Questi articoli però sono sufficienti a dimostrare come sia necessario che questo provvedimento ritorni in Commissione per pervenire ad un testo che, quantomeno, dia una risposta ad alcuni dei problemi che ho sollevato. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è già molto positivo il fatto che oggi siamo qui a discutere su questo disegno di legge.

Non era più possibile accettare il protrarsi del cosiddetto «*Far West* procreatico». Ogni giorno un imprecisato numero di embrioni umani viene ucciso o destinato alla morte. L'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, si colloca all'ultimo posto nella formulazione di una legge in materia. Tale situazione, oltre che anomalie e incertezze, ha determinato anche l'instaurarsi di una mentalità permissiva a tal punto da consentire l'utilizzo selvaggio di determinate metodiche, di aver favorito il formarsi di prassi distorsive e di aver alimentato un senso di liceità senza limiti, per non dire di licenza.

Oggi vi sono strati dell'opinione pubblica che giustificano come diritto quello che da sempre è stato considerato un delitto contro la vita in nome di una libertà individuale, pretendendo anche il consenso dello Stato e la messa a disposizione di strutture sanitarie.

Se è inquietante l'eliminazione di tante vite umane nascenti, è altrettanto inquietante il fatto che la stessa coscienza fatica sempre più a distinguere ciò che è bene da ciò che è male, il diritto che va tutelato rispetto ad altri diritti, la vita con la qualità della vita. Oggi, a non essere tutelato nel diritto fondamentale è proprio il più debole, il più indifeso, il bimbo non ancora nato, l'embrione.

Non è vero, collega Besostri, che la nostra Costituzione non parli di questo. Non è vero che la Corte costituzionale non si sia mai occupata di questo; anzi, c'è una sua sentenza del 30 gennaio 1994 in cui si parla con franchezza, ripetutamente e con forza del diritto alla vita del concepito e non si richiama più la distinzione fra persona e non persona. Ora, chi è titolare di un diritto è necessariamente persona in senso giuridico, soggetto capace di avere diritti.

Le questioni su cui il legislatore deve ormai prendere posizione sono molto chiare. Prima di tutte, quella sulla identità dell'embrione umano. Possiamo partire dal parere del luglio 1996 del Comitato nazionale di bioetica, istituzione che non ha matrice religiosa ed è composta da cattolici e da laici. Tale parere recepisce pienamente la concezione che l'embrione, fin dal momento della sua formazione, possiede la natura di individuo umano. Al di là di ogni distinzione filosofica circa la qualifica di persona umana o meno da parte dell'embrione, ciò che è emerso all'unanimità è che l'embrione debba essere rispettato e tutelato come uno qualsiasi di noi. Ricordiamoci che noi tutti siamo stati come lui. L'embrione non è una cosa, non è un semplice agglomerato di cellule; quindi, bisogna riconoscergli innanzitutto il diritto alla vita, a non essere sottoposto ad azioni contrarie al suo interesse. Non ha senso creare una divisione fra cattolici e laici. La bioetica è una e non si può distinguere fra laica e cattolica. Il cattolico alla tutela della vita potrà aggiungere un senso di sacralità, essendo la stessa per lui un dono di Dio; il laico, una volta riconosciuto che l'embrione è uno di noi, non può non tutelarne i diritti. Tutti i laici del Comitato nazionale di bioetica hanno riconosciuto questo diritto, partendo da una posizione biologica dell'embrione che ha un suo DNA.

La legge, quindi, va varata quanto prima. E qual è il criterio decisivo perché si tratti di una buona legge? Sicuramente il desiderio di avere un figlio è legittimo e lodevole, però non basta. Non si può, per soddisfare tale desiderio, essere disposti a travalicare ogni limite. L'angolo di visuale giusto si pone dalla parte del bambino; prima di tutto il bambino, criterio questo espresso in modo autorevole da numerosi documenti ecclesiali ma anche criterio laicissimo.

In primo luogo, c'è la Convenzione sui diritti del bambino, proposta dall'Assemblea generale dell'ONU e ratificata dall'Italia con la legge 28 maggio 1992 n. 176, la quale all'articolo 3 recita: «In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di associazioni pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione».

Nel nostro codice civile, specialmente dopo la riforma del 1975 del diritto di famiglia, è più volte affermato il principio che le scelte devono essere fatte avendo riguardo più che agli interessi e ai diritti degli adulti a quelli dei minori: ad esempio, in tema di affidamento dei figli in materia di separazione e divorzi.

Nella risoluzione 16738 del Parlamento europeo gli Stati vengono esplicitamente invitati a disciplinare la fecondazione medicalmente assistita nella consapevolezza della necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento, individuando quale criterio primario per disciplinare la materia il rispetto dei diritti del figlio riassumibili nel diritto alla vita, all'integrità fisica, alla famiglia, a crescere in un ambiente familiare idoneo, al diritto alla propria integrità genetica.

È particolarmente significativa, ad esempio, l'evoluzione dell'istituto dell'adozione. L'articolo 1 della proposta di legge per la riforma dell'adozione parte da un principio fondamentale: il diritto del bambino, che deve essere la guida nei casi in cui ci si dovesse trovare di fronte a conflitti tra il suo e altrui diritti. Su questa strada, mi pare quindi che il disegno di legge in discussione sia ben avviato.

Si è sentito dire: ma quali diritti di uno che ancora non è ancora nato; la condizione primaria per avere diritti è quella di essere nato. Non è così, perché già il nostro codice stabilisce dei diritti, per esempio, in materia di donazioni (si può donare al nascituro), in materia di divisioni patrimoniali, anche in materia di testamento; quindi, già il nostro codice riconosce determinati diritti al nascituro.

SCOPELLITI. Al nascituro, non al concepito.

CALLEGARO. Se il concepito è un individuo umano, evidentemente è un nascituro: l'embrione è uno che dovrà nascere, anche noi prima di nascere eravamo embrioni, collega Scopelliti.

SCOPELLITI. Ma non è la stessa cosa.

CALLEGARO. Dunque, all'articolo 1 del testo licenziato dalla Camera non si tratta di stabilire dei diritti come un qualcosa di nuovo: sono i diritti stessi che il nostro codice ha riconosciuto.

Rispetto ad altre considerazioni che ho sentito fare, per esempio, relativamente alle punizioni, alle pene e alle sanzioni, che vengono previste dal disegno di legge, potrei anche dire, in verità, che sono troppo indifferenziate, mentre è vero che andrebbero maggiormente distinte perché, ad ipotesi diverse, vanno evidentemente applicate pene diverse. Quello che conta, però, è il concetto, e in questo caso non si può certamente parlare di corpi di reato, come affermava prima il collega Besostri, perché non è possibile considerare l'embrione corpo di reato. Ci sono moltissime norme che puniscono comportamenti contro l'uomo, nei quali nessuno mai ha pensato di ritenere l'uomo come oggetto di reato, come corpo di reato, semmai come persona offesa dal reato: anche l'embrione può essere considerato persona offesa dal reato.

Il disegno di legge licenziato dalla Camera, che è stato oggetto di ampie e numerose discussioni, è il frutto di un incontro tra modi di pensare diversi, che però hanno trovato dei punti comuni nell'interesse dell'uomo e nell'alveo di quella che è la nostra cultura tradizionale italiana. L'occasione quindi non va perduta.

Cara collega Bruno Ganeri (mi rivolgo a lei anche se in questo momento non c'è), non si può evocare Garçia Lorca e gli uomini con la bocca piena di sole e di sassi perché questi uomini erano quelli dalla voce dura, quelli che domano i cavalli e dominano i fiumi.

Qui si tratta di usare il buon senso, si tratta di valorizzare la cultura della vita, il rispetto di tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli e dei più indifesi. (*Applausi dal Gruppo CCD e dei senatori Nava e Zilio. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, anche considerato che il prossimo iscritto a parlare, il senatore Russo, vorrà evidentemente disporre di tutto il tempo per il suo intervento.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il calendario dei lavori della settimana prossima prevede, per la giornata di martedì 21 marzo, due sedute destinate all'esame di argomenti indicati dalle opposizioni.

Non esistono tuttavia le condizioni per iscrivere tali argomenti all'ordine del giorno, poiché i Presidenti dei Gruppi parlamentari di opposizione si sono riservati di indicarli in un momento successivo.

In attesa di una riunione della Conferenza dei Capigruppo, che la Presidenza provvederà a convocare per la stessa giornata di martedì, l'Assemblea potrà procedere sulla base delle indicazioni emerse all'inizio della seduta pomeridiana di ieri quando, accogliendo la proposta di inversione

dell'ordine del giorno, ha deciso di anteporre alla discussione del disegno di legge sulla fecondazione assistita l'esame del disegno di legge sulla Commissione d'inchiesta su Tangentopoli e del decreto-legge sull'IVA per i prodotti agricoli.

Poiché in quella circostanza non è emersa una volontà di espungere dal calendario il provvedimento sulla fecondazione, nelle more della decisione dei Capigruppo l'Assemblea sarà convocata per martedì prossimo, in seduta antimeridiana e pomeridiana, per proseguire nella discussione generale di tale provvedimento. Resta naturalmente inteso che i Capigruppo potranno, come sempre, modificare, assieme al calendario, l'ordine del giorno di tali sedute.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 17 marzo 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 17 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 504 sulla moratoria della pena di morte.

La seduta è tolta (ore 18,53).



## Allegato B

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BORNACIN, RAGNO, BALDINI e BOSI. – «Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore» (4534);

VENTUCCI, NOVI, BALDINI, BETTAMIO, TERRACINI, AZZOLLINI e TRAVAGLIA. – «Norma a tutela dei diritti di associazione» (4535);

RONCONI. – «Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'ICI della prima casa di abitazione» (4536);

CASTELLI. – «Sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano» (4537).

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta notturna di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Deputati SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri. – «Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari» (4151) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni.*)

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con lettera in data 13 marzo 2000, ha trasmesso una sintetica relazione preliminare in merito all'evento sismico che ha interessato alcuni comuni della provincia di Roma l'11 marzo scorso.

Detto documentazione sarà trasmessa alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente.

### **Governmento, deferimento a Commissioni permanenti di richieste di parere su documenti**

La richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646) – già deferita, in data 1ª marzo 2000, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), con osservazioni della 5ª Commissione – è nuovamente deferita alle Commissioni permanenti riunite 5ª e 11ª.

### Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Marche, con lettera in data 7 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio nel corso del 1999 (*Doc. CXXVIII*, n. 3/4).

Detto documento sarà inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

### Mozioni

MAZZUCA POGGIOLINI, DI PIETRO, ELIA, ANGIUS, PIERONI, DI BENEDETTO, BERNASCONI, CALLEGARO, DANIELE GALDI, DE CAROLIS, DE MARTINO Guido, DENTAMARO, FIORILLO, FOLLONI, GIARETTA, GUBERT, JACCHIA, MASULLO, MIGNONE, PAPPINI, PIZZINATO, RESCAGLIO, TAROLLI. – Il Senato,

al fine di contrastare la sottrazione internazionale dei minori;

preso atto:

del notevole aumento in Italia dei matrimoni tra italiane/i e appartenenti ad altra nazionalità,

dell'aumento del reato di sottrazione internazionale di minori, operata da un genitore di altra nazionalità, separato o divorziato, o in costanza di matrimonio;

visti:

l'articolo 31 (*ex* articolo K.3), comma 1, lettera *c*), del Trattato dell'Unione europea, che, nell'ambito dell'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, comprende anche la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;

la legge 24 ottobre 1980, n. 742, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961;

la legge 24 ottobre 1980, n. 745, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata all'Aja il 2 ottobre 1973, e della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata all'Aja il 2 ottobre 1973;

la legge 15 gennaio 1994, n. 64, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980, norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma all'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma all'Aja il 28 maggio 1970;

gli articoli da 26 a 37, e gli articoli da 42 a 45, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

considerato:

quanto emerge dal Protocollo della Corte di giustizia delle Comunità europee, adottato sulla base del citato articolo K.3 del Trattato dell'Unione europea, riguardo l'interpretazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali;

quanto emerge dalla Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e misure di protezione dei minori, aperta alla firma all'Aja il 19 ottobre 1996, non ancora ratificata dall'Italia;

quanto emerge dalla proposta di Regolamento delle Comunità europee del 10 dicembre 1999, del Consiglio, relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli avuti in comune;

valutato:

che, dal quadro normativo più sopra richiamato, risulta possibile regolamentare, in via amministrativa, nuove e più incisive azioni di monitoraggio, prevenzione ed intervento nei casi di sottrazione internazionale di minori, spesso conseguenti allo scioglimento del matrimonio tra cittadini italiani e di paesi europei o extraeuropei;

che i matrimoni misti in Italia, come più sopra ricordato, aumentano secondo la seguente tabella:

anno	matrimoni misti
1986	5.570
1989	7.110
1992	9.999
1994	11.017
1999	12.000 (parziale);

che tra le nazionalità più presenti nei matrimoni misti figurano paesi che non sono firmatari di alcuna delle convenzioni o degli atti internazionali suddetti;

che l'Italia ha deliberato, come previsto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», l'ingresso di 38.000 lavoratori per il trascorso anno 1999 e di 63.000 per quest'anno, provenienti da paesi extraeuropei;

che tali cifre, presumibilmente, sono destinate ad aumentare negli anni e prefigurano una integrazione nel nostro territorio di persone provenienti da paesi retti da sistemi ordinamentali, spesso orientati in modo assai diverso,

impegna il Governo:

a redigere e a presentare in Parlamento, entro sei mesi dall'approvazione di tale mozione, un Rapporto sui matrimoni tra cittadini italiani e cittadini stranieri, sullo stato dei procedimenti di scioglimento di tali matrimoni e sulla situazione dei minori coinvolti, nonchè dei provvedimenti adottati nei confronti di questi ultimi, per l'anno 1999;

a redigere annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, detto Rapporto annuale, relativo all'anno immediatamente precedente;

a predisporre la rilevazione quantitativa e qualitativa dei matrimoni cosiddetti misti evidenziando lo stato di cittadinanza del coniuge non italiano di riportarsi nel suddetto Rapporto annuale a decorrere dall'anno 2001;

a promuovere, a predisporre e sottoscrivere accordi bilaterali per i paesi maggiormente interessati dai matrimoni tra cittadini italiani e cittadini europei o extraeuropei, al fine di tutelare l'infanzia e i diritti parentali in caso di scioglimento di detti matrimoni;

a dotare gli uffici stranieri delle questure italiane di appositi stampati, redatti nelle lingue dei paesi maggiormente interessati alla immigrazione in Italia, contenenti il compendio delle norme interessanti i capisaldi del nostro ordinamento e in particolare il diritto di famiglia e i diritti e doveri civili, da distribuire insieme al permesso di soggiorno;

a finanziare, nelle questure più interessate al fenomeno dell'immigrazione, appositi corsi esplicativi e di lingua italiana, destinati a cittadini extracomunitari;

a promuovere in RAI-TV e radio-fiction servizi specifici volti ad informare sulle differenze ordinamentali relative alla tutela dei diritti dei minori e del coniuge, in vigore nei vari paesi;

ad emanare provvedimenti tendenti a prevenire il fenomeno della sottrazione internazionale di minori nel caso di scioglimento di detti matrimoni, prevedendo interventi efficaci di dissuasione e di contrasto, a tale fine coinvolgendo la polizia di frontiera, debitamente aggiornata;

ad incrementare le dotazioni economiche ed organiche dell'Autorità nazionale preposta all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, come richiamate in premessa, istituita presso l'Ufficio centrale della giustizia minorile del Ministero della giustizia, onde consentire una sua maggiore operatività e tempestività di azione, anche avvalendosi della consulenza del necessario numero di esperti qualificati.

(1-00533)

### Interpellanze

BIANCO, CECCATO, MANFROI, LAGO, GUBERT. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'Unione europea si accinge ad aggiornare la mappa della rete transeuropea dei trasporti, che condizionerà la mobilità di persone e di merci nei prossimi decenni;

che nel documento l'Unione europea recepirà le indicazioni dei paesi europei che sono formalizzate nei vari piani nazionali dei trasporti;

che il piano generale dei trasporti è in corso di elaborazione;

che la direttrice Alemagna Venezia-Dobbiaco (autostrada A27 e strada statale n. 51 «di Alemagna») è parallela all'asse del Brennero ed è elemento rilevante del sistema che al Brennero fa capo;

che, unico grande asse nord-sud del territorio veneto (circa 200 chilometri di lunghezza, da secoli naturale collegamento tra Venezia e il Nord Europa), la direttrice Alemagna costituisce la variante principale dell'itinerario europeo nord-sud classificato con la sigla E45 (Monaco-Bren-

nero-Bologna) e come quello si raccorda al «corridoio adriatico» (itinerario europeo E55);

che la direttrice Alemagna, inoltre, mette in collegamento i due grandi itinerari europei paralleli est-ovest classificati come E66 (strada statale n. 49 della Val Pusteria ed E70 (autostrada A4 Torino-Trieste);

che la possibilità di classificare la direttrice Alemagna come itinerario europeo appare in piena armonia con l'articolo 9 della decisione dell'Unione europea n. 1692/96 sugli «orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti»;

che tale decisione, in particolare, prevede che la rete stradale transeuropea si componga di autostrade e di strade di qualità elevata, esistenti, nuove o da ristrutturare che svolgono un'importante funzione nel traffico su lunghe distanze; servono, sugli assi individuati nella rete, da tangenziali per i principali centri urbani; assicurano l'interconnessione con gli altri modi di trasporto o consentono di collegare le regioni intercluse e periferiche alle regioni centrali della comunità e che, inoltre, «la rete garantisce un livello di servizi, comodità e sicurezza elevato, omogeneo e avente carattere di continuità» che rappresenta l'esigenza primaria della direttrice di Alemagna,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda riconoscere a livello nazionale ed europeo, in accordo con la provincia autonoma di Bolzano, la valenza della «direttrice di Alemagna» attraverso l'inserimento della stessa direttrice di Alemagna nel piano generale dei trasporti italiano e la sua classificazione come itinerario europeo nell'ambito della nuova rete transeuropea dei trasporti.

(2-01058)

### Interrogazioni

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che grande è stato lo scalpore nella pubblica opinione per l'ammissione al programma di protezione del famigerato Giovanni Brusca, capomafia di San Giuseppe Jato, responsabile della strage di Capaci e della sconvolgente vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo;

che l'indignazione è stata talmente avvertita anche dalla Commissione antimafia che tempestivamente l'organismo bicamerale ha provveduto all'audizione del senatore Massimo Brutti, sottosegretario per l'interno e responsabile dell'apposita Commissione incaricata della valutazione all'ammissibilità ai programmi di protezione;

che da tale audizione, tra le altre, soprattutto due sono le inquietanti contraddizioni emerse:

a) mentre il sottosegretario Brutti dichiarava alla Commissione che l'ammissione di Brusca al programma di protezione era stata resa possibile dall'utilità della collaborazione e dalla attendibilità dello stesso Brusca, quasi contemporaneamente il Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, dichiarava che «il programma di protezione di Giovanni Brusca ha una durata di 12 mesi nel corso dei quali si deve valutare l'attendibilità e l'utilità della collaborazione del Brusca, smentendo così i presupposti sui

quali il senatore Brutti aveva dichiarato si fosse poggiata l'ammissione del mafioso al programma di protezione;

b) il senatore Brutti dichiarava da un lato che «la firma in calce al contratto (di ammissione al programma di protezione) non mi fa piacere», dall'altro definiva Brusca «ex mafioso»;

in ragione della delicatezza dell'intera problematica dei collaboratori di giustizia e del caso specifico, l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Presidente del Consiglio:

a) sulla discordanza emersa tra la propria posizione e quella del sottosegretario Brutti riguardo le valutazioni sulla utilità della collaborazione del Brusca e sulla sua attendibilità;

b) non tanto e non solo sulla patente di collaboratore di giustizia data a Brusca quanto sulla definizione di «ex mafioso», atteso che non pare abbia fatto chiarezza su eventuali rapporti della mafia con la politica e le istituzioni, così come, per quanto riguarda il suo «patrimonio illecito», pare sia stato solamente decimato (intervista resa dal giudice Alfonso Sabella, pubblicata su «Il Manifesto» del 15 marzo 2000) e non azzerato (e in tal caso sarebbe opportuno conoscere se, oltre ad un patrimonio illecito, Giovanni Brusca sia anche titolare di un «patrimonio lecito»);

c) sui motivi e le cause che hanno determinato una così lunga gestazione della collaborazione del Brusca (a parte le fasi precedenti, la proposta delle direzioni distrettuali antimafia di Palermo, Caltanissetta e Firenze recherebbe la data del 2 febbraio 1999) e se i problemi relativi non fossero legati a questioni di gestazione ma di gestione.

(3-03553)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che due cittadini albanesi sono stati fermati ieri dagli agenti della squadra mobile di Padova dopo la denuncia da parte di padre Giampaolo Menghini, 44 anni, uno dei tre responsabili del Centro missionario francescano, con competenza su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di Monselice, di una aggressione subita da parte di quattro extracomunitari che lo avrebbero prelevato, caricato in auto e successivamente liberato alcune ore dopo;

che i quattro albanesi indicati dal frate come gli autori del fatto, in base alla denuncia presentata alla questura di Vicenza, sarebbero stati vicini alla parrocchia di Monselice e sarebbero stati riconosciuti dalla presunta vittima;

che il frate sarebbe stato raggiunto dagli albanesi all'interno del convento, nel quale erano entrati pare con uno stratagemma, e costretto ad uscire con loro e ad accompagnarli in automobile fino a Vicenza; qui sarebbe stato derubato dei soldi che aveva con sè e minacciato, prima di essere lasciato andare; una volta libero, il frate si è recato dalla polizia raccontando quanto gli era successo;

che il frate si è presentato alle prime luci dell'alba alla polizia di Vicenza; agli agenti il religioso ha raccontato di aver accolto sabato scorso all'interno del convento dei Frati minori San Giacomo, nella stessa località padovana, una ragazza rumena; la giovane, che aveva con sé un passaporto risultato falso, ha detto di chiamarsi Adina, di essere sbarcata 15 giorni fa in Italia con un gommone proveniente dall'Albania e di voler sfuggire ad una banda di sfruttatori albanesi; ad indirizzarla ai frati, secondo il suo racconto, sarebbe stata una signora incontrata casualmente in stazione. Aspetto dimesso e impaurito, uno zainetto in spalla, la rumena - in base alle parole di frate Menghini - non avrebbe destato alcun sospetto nei religiosi, i quali l'avrebbero ospitata all'interno del convento, consegnando però il suo documento in questura; la sera la ragazza, dicendo di voler fumare una sigaretta, si sarebbe fatta aprire le porte dell'istituto, consentendo con una scusa l'ingresso nei locali a quattro albanesi a volto scoperto i quali, sotto la minaccia di una pistola, si sarebbero fatti portare in cucina per prelevare un coltello, poi abbandonato, con il quale avrebbero costretto il frate a seguirli;

che i quattro aggressori e la vittima sarebbero poi saliti insieme alla rumena a bordo dell'auto del frate, una Fiat Uno di colore bianco; durante il tragitto da Monselice a Vicenza gli extracomunitari avrebbero intimato al religioso di raccogliere entro una settimana 700 milioni, pena la morte; tra loro i cinque avrebbero sempre parlato in inglese, lingua conosciuta perfettamente dal religioso, che per lungo tempo ha lavorato nelle missioni all'estero; prima di lasciarlo, gli albanesi si sarebbero impadroniti di 700.000 lire che l'uomo aveva in tasca, riconsegnandogli invece il cellulare sequestrato in precedenza; secondo quanto si è appreso, due degli albanesi ritenuti responsabili dell'aggressione sarebbero stati bloccati e arrestati dopo che il religioso, fingendo di voler accogliere le richieste, avrebbe dato loro un appuntamento, presentandosi con la polizia;

che sarebbe quella estorsione l'ipotesi di reato mossa nei confronti dei due albanesi posti in stato di arresto nell'ambito della vicenda dell'aggressione subita da padre Giampaolo Menghini, di Monselice;

che l'interrogante ha presentato ormai decine di interrogazioni rimaste a tutt'oggi senza risposta in tema di criminalità,

si chiede di sapere:

come intenda concretamente il Ministro dell'interno porre un freno a questa crescente criminalità che nel Veneto in particolare colpisce ad ogni livello ed in ogni luogo;

se non intenda da subito potenziare in termini numerici e di mezzi le forze dell'ordine adibite alla sorveglianza del territorio regionale;

se il Governo non intenda attuare la proposta già da tempo presentata dall'interrogante di prevedere la possibilità di dedurre tutte le spese che i cittadini impegnano per la propria sicurezza (polizia privata, sistemi di allarme, porte blindate e inferriate, eccetera) dalle dichiarazioni dei redditi.

(4-18633)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'Azienda Morteo di Sessa Aurunca (Caserta) è in amministrazione straordinaria dal dicembre 1995, dopo essere stata privatizzata nel 1992;

che, avviate dai commissari le procedure di vendita del complesso aziendale, un gruppo di 35 lavoratori nel dicembre del 1996 si costituì nella Cooperativa FICS (Fabbrica italiana containers sud), assistiti dalla Lega nazionale e dalla Associazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro, con lo scopo di rilevare le attività del ramo industriale di Sessa Aurunca;

che il primo bando pubblico di gara per la vendita della Morteo andò deserto; ad un secondo bando (29 ottobre 1997), la FICS presentò un'offerta relativa al solo stabilimento di Sessa Aurunca, ricevendo il riconoscimento di unica offerta valida, ma relativa al solo stabilimento meridionale;

che al terzo bando di gara la FICS partecipò dopo aver trovato un *partner* industriale in grado di risolvere anche i problemi relativi allo stabilimento di Pozzolo Formigaro (Vicenza);

che l'offerta venne giudicata talmente valida e credibile da porsi come miglior offerta e parametro di riferimento per l'avviso pubblico di vendita del 14 novembre 1998, con scadenza il 30 dello stesso mese;

che tutto sembrava procedere normalmente quando, in data 8 gennaio 1999, il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato, che avrebbe dovuto ratificare l'autorizzazione alla vendita, venne inscenata una manifestazione di circa un centinaio di persone, molte delle quali estranee all'azienda, con il chiaro obiettivo di far saltare l'offerta a favore di un imprenditore vicentino, Sartori, ripetutamente giudicato inaffidabile dai dirigenti dello stesso Ministero;

che, dopo i chiarimenti forniti dalla FICS, riguardanti il piano finanziario di impresa, nulla più si seppe della vendita dello stabilimento di Sessa Aurunca, finché nel giugno 1999 (nel frattempo lo stabilimento settentrionale era stato venduto, con procedura molto rapida, al gruppo Marcecaglia) dai commissari giunse alla FICS una nuova richiesta di chiarimenti;

che, successivamente, venne pubblicato un nuovo avviso per offerta al rialzo che prese come riferimento l'offerta dell'imprenditore Sartori, lo stesso su cui il Mica aveva più volte espresso un giudizio di inaffidabilità;

che tuttavia la FICS rispose anche questa volta con un'offerta;

che quotidiani locali hanno dato la notizia che in questi ultimi giorni i commissari si sono espressi a favore del gruppo Muraro di proprietà del signor Sartori;

che, in particolare, alla proposta della FICS viene contestato quanto segue:

che la formazione del capitale è condizionata dalla tempistica di operatività della legge ex Marcora, e vengono mosse perplessità sul capitale proprio individuale e quello di finanziamento della attività industriale;

che il programma industriale, a medio termine, si basa esclusivamente su produzioni atipiche Morteo, cioè di un comparto di mercato ritenuto soccombente;

che gli investimenti sono limitati a 7,7 miliardi;

che, sulla base di queste considerazioni, i commissari hanno ritenuto che esistono «gravi incertezze per dare concreta attuazione al programma proposto, al piano di rilancio industriale e di riassorbimento della mano d'opera»;

che da qualsiasi lato, invece, la si guardi l'offerta della FICS risulta la migliore, sia sul piano industriale e finanziario che su quello occupazionale, infatti, l'ultima offerta della FICS evidenzia a chiare lettere che:

nel piano industriale non esiste più alcun condizionamento alla legge ex Marcora e che la sua eventuale prima parziale utilizzazione per lire 2 miliardi è prevista non prima di due anni a far data dall'assegnazione dell'Azienda;

le fonti di finanziamento sono tutte certe, inoppugnabili e supportate da un preciso conto economico (mutuo ipotecario già deliberato dal Banco di Napoli, anticipo della mobilità, contributo CFI);

le produzioni previste consentono, cominciando dalle commesse già in essere (FS), la ripartenza praticamente immediata dello stabilimento; successivamente è prevista la integrazione con lavorazioni oggi inesistenti a Sessa Aurunca quali quelle dei cassonetti; non si capisce quali analisi di mercato siano state effettuate dai commissari per ritenere che *container* frigo, *schelter*, prefabbricati, cassa mobili siano produzioni soccombenti, visto che esistono ancora commesse;

i commissari dimenticano di citare l'investimento previsto per la linea cassonetti, dal 36° mese, di lire 13,5 miliardi;

l'offerta economica è di 420 milioni superiore a quella del gruppo Muraro-Sartori;

l'offerta occupazionale è superiore sia nel breve che nel medio e lungo periodo, prevedendo l'assunzione entro sei mesi di 60 persone, entro due anni di 135, a regime ed entro quattro anni dell'intero organico; il gruppo Muraro prevede invece un riassorbimento della mano d'opera in cinque anni contro i quattro della FICS, e una parte del personale sarebbe destinato al Nord;

le produzioni dei cassonetti dal gruppo Muraro-Sartori non potrebbero occupare che 50-60 lavoratori e non i 118 previsti nel piano;

le produzioni dell'imprenditore Sartori si limitano invece quasi esclusivamente ai soli cassonetti,

si chiede di sapere:

se non si ravvisi nell'operato dei commissari una pervicace volontà di contrastare in tutti i modi le offerte della FICS e invece una superficialità e un pregiudizio nella valutazione finanziaria del gruppo Muraro-Sartori; questo gruppo che ha fatturato, nel 1998, 4,8 miliardi dovrebbe dare vita ad un piano di investimenti di circa 40 miliardi (10 volte superiore del proprio fatturato); i commissari non hanno mai nascosto la loro diffidenza

verso lo strumento cooperativo e hanno sempre ritenuto che un imprenditore del Nord fosse preferibile rispetto ad una cooperativa, a prescindere dalle proposte di merito;

se non si ritenga di valorizzare lo sforzo straordinario fatto da lavoratori e dirigenti dello stabilimento di riunirsi in cooperativa, di presentare un piano industriale di assoluto interesse, di trovare i finanziamenti per realizzare questo piano, mettendo le loro liquidazioni a disposizione; sono comportamenti non abituali nel Sud e proprio per questo andrebbero premiati e non ostacolati, soprattutto quando le proposte avanzate sono di gran lunga più convincenti di quelle presentate da imprenditori privati.

(4-18634)

RONCONI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'articolo 26 della legge finanziaria prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato;

che per la stipula di tali convenzioni l'articolo 26 prevede che non sia sentito il parere preventivo del Consiglio di Stato nè che siano sottoposte al visto preventivo di legittimità della Corte dei conti, in deroga alle vigenti disposizioni;

che l'articolo 26 prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando tali convenzioni;

che in conseguenza l'affare vale prevedibilmente almeno 1.000 miliardi l'anno di acquisti concernenti mobili, macchine d'ufficio, servizi di pulizia, servizi di manutenzione di impianti elettrici, telefonici, elettronici, di trattamento dell'aria, impianti elevatori e relativi anche a quanto altro occorra alle amministrazioni dello Stato in termini di beni che non siano beni immobili;

che la vigente normativa in materia di scelta del contraente prevede che tale scelta debba essere operata dagli organi della pubblica amministrazione;

che la vigente normativa in materia non prevede che la pubblica amministrazione possa delegare la scelta del contraente ad enti privati quali le società per azioni;

che il ministro Amato, con proprio decreto in data 24 febbraio 2000, non sottoposto alla verifica di alcun organo di controllo, ha delegato alla Consip, la funzione di amministrazione aggiudicatrice delle convenzioni;

che il ministro Amato ha esautorato, violando la legge, la dirigenza amministrativa del Ministero, dato che l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce agli organi di governo solo funzioni di indirizzo politico, riservando, in via esclusiva, ai dirigenti «l'adozione de-

gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno»;

che l'eliminazione dei controlli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, prevista nell'articolo 26, appare preordinata allo scopo di consentire l'adozione del decreto illecito firmato arbitrariamente dal ministro Amato;

che l'illecito commesso causa grave danno all'erario lasciando inattivi quattrocentocinquanta tra dirigenti ed impiegati del provveditorato generale dello Stato;

che se il decreto fosse lecito con altri simili potrebbe essere delegata ad una società per azioni anche, ad esempio, l'amministrazione della giustizia o altro ramo dello Stato,

si chiede di conoscere:

se il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica abbia intrapreso o intenda intraprendere atti per annullare il decreto in argomento;

in base a quale valutazione sia stato emanato il provvedimento;

se risponda al vero la possibilità di un danno all'erario ed eventualmente come si potrà ovviare al danno procurato.

(4-18635)

*CURTO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. – Premesso:*

che con precedente atto ispettivo l'interrogante ha rappresentato all'attenzione del Governo la specificità del problema della criminalità e dell'ordine pubblico a San Pietro Vernotico (Brindisi) dove la malavita, abbandonati i vecchi schemi estorsivi (poche estorsioni ma di rilievo), ha intrapreso la via delle estorsioni di minore rilevanza economica caratterizzate però da una maggiore diffusione;

che è notizia di oggi invece che sempre a San Pietro Vernotico alcuni malavitosi, con precedenti penali per estorsione, avrebbero aggredito, picchiato e minacciato con le armi alcuni imprenditori perchè assumessero un detenuto permettendogli così l'ottenimento del regime di semilibertà;

che tale ulteriore fatto inquietante dimostra, ove ve ne fosse bisogno, la necessità di prestare particolarissima attenzione alla città brindisina, centro storicamente compromesso da organizzazioni malavitose legate alla Sacra corona unita anche a causa di una posizione geografica strategica rispetto alle province di Brindisi e Lecce,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per il problema della criminalità e dell'ordine pubblico a San Pietro Vernotico, quindi investe ben due province, e se non sia il caso di verificare il grado e la natura dei contatti che alcuni detenuti particolarmente legati al mondo del *racket* e delle estorsioni mantengono con l'esterno;

quali iniziative si intenda assumere, ove non siano già state assunte, al fine di tutelare gli imprenditori coraggiosi che, denunciando i fatti, hanno consentito l'avviamento delle indagini e l'arresto dei responsabili;

se i Ministri in indirizzo non ritengano nei limiti delle proprie competenze, di dover favorire l'applicazione quanto più tempestiva possibile dell'attuale normativa a favore degli imprenditori vittime del *racket* per gli imprenditori sampietrani che pare abbiano subito, per i fatti rappresentati, seri danneggiamenti alle sedi delle proprie imprese.

(4-18636)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che a tutt'oggi il totale delle vacanze nell'organico dei magistrati giudicanti e requirenti è del 10 per cento (pari a 862 magistrati), si chiede di sapere:

quale sia la percentuale di vacanze che il Ministro ritiene fisiologiche e quindi non riducibile;

quali siano i motivi per i quali l'organico presenta così vistose lacune e quali – secondo il Ministro – i rimedi a breve medio termine per sopperirvi;

se tra tali motivi il Ministro ritenga di poter annoverare i numerosi incarichi extraufficio e la mancata approvazione del disegno di legge atto Senato n. 2147 (ora atto Camera n. 5115), da quasi due anni fermo alla Camera;

se l'attuale organico della magistratura sia ritenuto congruo dal Ministro e adeguato agli attuali indici di criminalità o di litigiosità e in caso negativo se il Ministro abbia in mente di modificarlo e quali siano i tempi previsti per la modifica.

(4-18637)

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il continuo riproporsi nel mondo del calcio di episodi fortemente criticati sta determinando oltre a crescenti polemiche uno stato di tensione e confusione nelle istituzioni preposte al governo del settore e tra le persone che ne ricoprono la responsabilità di direzione;

che, in conseguenza di ciò, la credibilità delle stesse istituzioni rischia di naufragare, compromettendo irrimediabilmente i meccanismi che lo governano;

che tale situazione, se non modificata al più presto, potrà produrre effetti devastanti, diretti o indiretti, non solo sul versante sportivo ma anche sul piano sociale, economico e fiscale,

si chiede di conoscere se e quali iniziative il Governo, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni sportive, intenda assumere perché siano adottate nuove regole per il mondo del calcio adeguate ad assicurare, nella più assoluta trasparenza, una gestione all'altezza delle profonde trasformazioni che stanno avvenendo nel settore, capace di garantire anche la più completa imparzialità verso tutti i soggetti interessati.

(4-18638)

BRIGNONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel «Bilancio delle attività del 1999 del Ministero per i beni e le attività culturali» vengono evidenziati risultati straordinari per i musei nazionali, nei quali, nel corso dei primi 10 mesi del 1999, sono cresciuti sia il numero dei visitatori (oltre il 10 per cento), sia gli introiti (oltre il 15 per cento) rispetto al corrispondente periodo del 1998;

che le ragioni di tale crescita sono da ricercarsi nell'elevato numero di grandi musei aperti o riaperti nel corso dell'anno, nel prolungamento degli orari di apertura, nelle politiche tariffarie rivolte particolarmente ai ragazzi, nel miglioramento delle condizioni di visita derivante dai servizi aggiuntivi;

che a fronte di questi eccezionali risultati in Piemonte, quasi unica regione italiana, si è verificato al contrario un decremento di visitatori, con un calo da 659.770 nei primi 10 mesi del 1998 a 569.156 nei primi dieci mesi del 1999, e un calo anche negli introiti (unica regione italiana in cui si è verificato questo fenomeno), scesi da 2.848.340.000 a 2.163.830.000,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, al di là di eventi eccezionali e contingenti che possono avere determinato il fenomeno, il Ministero per i beni e le attività culturali abbia dimostrato scarsa attenzione per i musei del Piemonte per quanto concerne l'assegnazione delle risorse finanziarie, l'adeguamento degli organici del personale, l'incentivazione per il personale attraverso una maggiore corrispondenza fra le mansioni effettivamente svolte e le qualifiche o i livelli attribuiti;

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per affrontare la questione, tenuto conto della straordinaria importanza dai musei piemontesi.

(4-18639)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la costruzione della tratta ferroviaria di alta velocità Firenze-Bologna prevede, tra l'altro, lavori di escavazione per la realizzazione della galleria di Firenzuola sud, sul territorio del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze);

che la realizzazione della predetta galleria comporta gravissimi rischi idrogeologici, in quanto tale opera pubblica porterà alla scomparsa della maggior parte delle risorse idriche superficiali e profonde esistenti sul territorio del comune di Borgo San Lorenzo;

che le sorgenti di Casa d'Eroi che attualmente alimentano l'approvvigionamento idrico delle popolazioni delle frazioni di Grezzano e Leuco di Mugello del comune di Borgo San Lorenzo rischiano il prosciugamento a causa di tali lavori;

che in particolare in data 9 febbraio 2000 il consiglio comunale di Borgo San Lorenzo ha espresso le ragioni della propria contrarietà alla

realizzazione della galleria in questione, dichiarando in proposito la necessità e l'opportunità di sospendere i lavori, in quanto non sarebbe stato considerato adeguatamente e correttamente l'impatto ambientale sul territorio circostante,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per fornire una soluzione alla questione in argomento, tenuto conto che la sospensione dei lavori, permettendo una integrazione degli studi progettuali, consentirebbe di poter approfondire il problema relativo alla preservazione delle falde freatiche di quel territorio e considerato che la revisione dei codici di scavo, nonché il ripristino della situazione idrogeologica preesistente, determinerebbe anche la salvaguardia ambientale dei torrenti di Casa d'Eroi e Frassineta e delle sorgenti della Pratella.

(4-18640)

DI PIETRO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la comunità italiana dei cantoni di Lucerna, Uri, Obvaldo e Nidvaldo è da tempo in stato di apprensione ed agitazione contro la chiusura dell'agenzia consolare, proposta dall'ambasciatore *pro tempore* e decisa dal Ministero degli affari esteri, per ragioni di risparmio sul bilancio dell'amministrazione;

che lo stabile demaniale dove ha sede l'agenzia consolare fu acquistato dal Regio Governo italiano nel 1939 per una cifra pari a 158 mila franchi, di cui più di 62 mila erano stati erogati da una associazione sorta nel 1890, la Colonia italiana, ed in parte con i lasciti del missionario, don Paolo Carena, perchè fosse «la casa degli italiani per radunarsi, una scuola per i loro figli e un asilo per i più piccoli»;

che attualmente l'immobile ospita sia la Colonia italiana e sia la scuola materna delle Suore Scalabriniane, frequentata da circa 50 bambini;

che, in particolare, i Governi cantonali di Lucerna, di Uri, di Obvaldo e di Nidvaldo si sono espressi contro la chiusura della predetta Agenzia Consolare, attraverso una presa di posizione ufficiale, presso l'Ambasciata d'Italia in Svizzera,

si chiede di conoscere

quali iniziative intenda adottare per fornire una soluzione alla delicata questione, tenuto conto che i 14 mila italiani iscritti nell'anagrafe consolare hanno già subito una riduzione del servizio, con la trasformazione avvenuta due anni fa del Consolato di Lucerna in Agenzia, creando gravi disagi ai nostri connazionali e considerato che per la realizzazione della nuova galleria (SEAT) del San Gottardo, nel cantone di Uri, arriveranno migliaia di lavoratori dal nostro paese.

(4-18641)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che i lavori di completamento dell'autostrada Palermo-Messina stanno interessando il territorio del comune di Tusa dove sono previsti

cinque lotti, di cui quattro attualmente in fase di esecuzione – in diversi stati di avanzamento dei lavori – e il quinto di imminente avvio;

che le organizzazioni sindacali confederali di categoria (Filea-Cgil - Filca-Cisl - Feneal-Uil), hanno chiesto in data 3 marzo 2000 un incontro con il prefetto di Messina, denunciando un abnorme e incontrollato ricorso al lavoro straordinario in tutti o quasi i suddetti cantieri; in particolare, nelle gallerie dove pare si alternino ordinariamente due turni di 12 ore ogni giorno invece che di 8 ore;

che tale situazione determina una incombente situazione di rischio per l'incolumità dei lavoratori (oggetto di pressioni indebite e a rischio di ritorsioni sul piano occupazionale), anche per le difficili condizioni ambientali in cui viene svolto il lavoro in galleria;

che ciò determina una compressione della forza lavoro occupata, ridotta spesso di un terzo rispetto al potenziale e che secondo le stime sindacali potrebbe già oggi essere aumentata di circa 150-200 unità se lo straordinario venisse portato nei limiti della norma;

che va rilevato altresì che la zona in questione ha indici di disoccupazione tra i più alti della Sicilia;

che nel comune di Tusa è stato costituito il comitato per l'occupazione che, nel confermare e rilanciare quanto sopra riportato, denuncia la mancata assunzione nei cantieri dell'autostrada di una congrua parte di forza lavoro locale, volta a compensare sul piano dell'occupazione i disagi e i dissesti territoriali conseguenti ai lavori (attualmente i residenti nel comune di Tusa avviati al lavoro nei cantieri dell'autostrada sono 10-15 su un totale di circa 500 occupati);

che il suddetto comitato individua nell'applicazione delle norme sulla sicurezza e lo straordinario nei cantieri già avviati la via per creare nuovi posti di lavoro con i quali compensare la sperequazione in atto esistente; in questo modo, oltre a garantire le condizioni minime di sicurezza per gli occupati, si eviterebbe una pericolosa contrapposizione tra i disoccupati dei diversi comuni che potrebbero avere conseguenze ingestibili sull'ordine pubblico; oltre a ciò, il comitato ritiene necessario un intervento sulle imprese i cui cantieri non sono ancora al completo affinché assumano forza lavoro locale e gli iscritti nelle «categorie protette», come prescritto dalla legge;

che sia le organizzazioni sindacali che il comitato denunciano la carenza, o comunque l'inefficacia, dei controlli sulle condizioni di lavoro da parte degli organi preposti: ispettorato provinciale del lavoro, Direzioni lavori del consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, forze dell'ordine territoriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno intervenire, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla prefettura di Messina, sugli organi preposti ai controlli e sul consorzio per l'autostrada Palermo-Messina, anche attraverso provvedimenti ispettivi, al fine di garantire l'osservanza di tutte le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prestazione di lavoro straordinario nei cantieri di cui sopra;

se ritengano di poter sollecitare l'adozione di criteri equi nelle assunzioni per i suddetti lavori, che garantiscano sia la popolazione interessata che le categorie sociali tutelate dalla legge.

(4-18642)

RUSSO SPENA, BERNASCONI, BESOSTRI, CARELLA, CÒ, CRIPPA, MANCONI, MARCHETTI, PELLEGRINO, PETTINATO, SALVATO, VALLETTA. – *Ai Ministri della sanità e della giustizia.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 2000 la Commissione nazionale AIDS (CNA) ha approvato, a maggioranza, il «sistema di sorveglianza sanitaria delle infezioni da HIV»;

che se tale sistema di sorveglianza dovesse essere attivato non sarebbe più garantita la tutela della *privacy* nei confronti delle persone sieropositive, con conseguenti gravi rischi per la salute pubblica;

considerato:

che esiste un generale consenso attorno alla necessità di realizzare un sistema di sorveglianza sanitaria sull'infezione da HIV non essendo più sufficiente quello relativo ai casi di AIDS;

che è prevalente un consenso internazionale sull'opportunità di individuare un equilibrio tra le necessità epidemiologiche ed il rispetto dei diritti delle persone sieropositive;

che il modello di sorveglianza approvato dalla CNA, per la quantità di informazioni richieste, permette facilmente di individuare le persone sieropositive attraverso un semplice incrocio con i dati dell'anagrafe provinciale, prefigurando una pericolosa schedatura di massa;

che, per controllare l'andamento dell'epidemia da HIV, non è necessario disporre di liste nominative come insegna il modello di sorveglianza in vigore nel Regno Unito e in altri paesi della Comunità europea;

che è nota la fragilità del sistema informatico degli uffici delle venti regioni italiane, soprattutto se paragonato ai sofisticati sistemi di protezione dei dati utilizzati negli Stati Uniti e ciò nonostante siano facilmente scavalcati dagli *hackers*;

che la paura di poter essere identificati costituisce il motivo prevalente che già oggi allontana molti cittadini dagli ambulatori dove si eseguono i test: una scheda di segnalazione come quella predisposta dalla CNA amplificherebbe ulteriormente tale situazione con grave danno sia per la salute individuale sia per quella collettiva;

che non va dimenticato che ancora oggi i casi di discriminazione verso le persone sieropositive sono molteplici in svariati campi sociali e prevalentemente nel mondo del lavoro e della scuola;

che il risultato di una tale schedatura sarebbe in evidente contrasto con uno degli obiettivi principali della recente campagna ministeriale finalizzata ad incentivare l'accesso ai test;

ritenuto:

che la CNA non ha tenuto in alcuna considerazione nè il parere del garante della *privacy* nè l'intervento del rappresentante dell'ufficio legale

dello stesso Ministero della sanità che raccomandava alla CNA di scegliere le modalità maggiormente rispettose della *privacy*;

che il garante per la protezione dei dati personali, nella nota del 9 novembre 1999 in risposta alla richiesta di parere avanzata dalla Lega italiana per la lotta all'AIDS di Trento, riferisce testualmente: «Al riguardo, come già precisato in altre occasioni, si deve osservare che la normativa in materia di protezione dei dati personali non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 135 del 1990 e ne ha piuttosto confermato la vigenza, in quanto contenente disciplina maggiormente garantista... Pertanto, benchè non espressamente richiamate nel testo del decreto legislativo n. 282 del 1999, restano ferme le disposizioni della legge n. 135 del 1990, le quali prevedono, da un lato, che «nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica e nel proprio interesse» e dall'altro che «la rilevazione statistica delle infezioni da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di poter intervenire per evitare che il sistema di sorveglianza sanitaria delle infezioni da HIV approntato dalla CNA diventi operativo al fine di evitare l'identificazione delle persone sieropositive.

(4-18643)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che presso pubblici esercizi, sale da gioco, locali pubblici, negozi autorizzati alla detenzione di apparecchi automatici di trattenimento e da gioco si riscontra la crescente diffusione di congegni automatici che sotto l'apparenza di giochi di trattamento celano vari strumenti per la pratica del gioco d'azzardo e che tale problematica rischia di assumere connotati di un vero e proprio problema sociale;

che tale condotta configura l'ipotesi di reato del gioco d'azzardo previsto e punito dagli articoli 718 e 719 del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che va vista a tale proposito anche la nota dell'Associazione nazionale sezione apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative (SAPAR), aderente all'AGIS, circa le problematiche di illegalità degli apparecchi da intrattenimento e da giochi di abilità presenti in molti esercizi pubblici del territorio comunale;

che in base all'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza secondo cui chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni imposte ai fini della salvaguardia del pubblico interesse, è opportuno, al fine di prevenire ovvero di arginare i prevedibili effetti del fenomeno sopra descritto, emanare apposite prescrizioni riguardanti le modalità d'uso degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento e da gioco di abilità, comportanti la possibilità di vincita di un premio;

che l'articolo 19, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di sale pubbliche per biliardi e altri giochi leciti, attività questa disciplinata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n.773;

visto l'articolo 110 del sopracitato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento approvato con regio-decreto 6 maggio 1940 n. 1635;

considerata la legge 6 ottobre 1995, n. 425, recante modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione;

rilevato:

che, fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 17-bis e 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con la conseguente sospensione della licenza di esercizio del locale nel quale venga accertata la violazione delle prescrizioni d'uso da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi;

che lo scrivente aveva già presentato una interrogazione in data 3 novembre 1999, la 4-16990, tuttora priva di risposta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine di far rispettare le leggi in merito, utilizzando anche la polizia urbana per verificare la provenienza e la legalità degli apparecchi elettronici installati e la proprietà degli stessi;

(4-18644)

---

---

### Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 790ª seduta, del 7 marzo 2000, *Allegato B*, a pagina 69, sotto il titolo: «Governò, trasmissione di documenti», l'annuncio relativo al *Doc. XXVI*, n 1, si ha per non apposto.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 796ª seduta, del 14 marzo 2000, *Allegato B*, a pagina 91, sotto il titolo: «Governò, trasmissione di documenti», alla fine del penultimo e dell'ultimo capoverso sostituire le parole: «del 1977» con le altre: «del 1997».